

Aurora Savelli

*Per quiete della città: l'istituzione della truppa civica
di Firenze l'11 aprile 1780*

Introduzione

La storia militare poteva apparire un ambito dimenticato dagli studi sul Granducato ancora nel 1995¹. Il giudizio deve oggi essere sottoposto a significative correzioni, almeno per quanto riguarda il periodo mediceo e la reggenza lorenese. Carla Sodini, con il suo volume *L'Erocole tirreno*² apparso nel 2001, ha 'recuperato' l'importanza del militare per la dinastia medicea, mentre altri autori hanno cercato di comprendere il peso e l'impatto sulla società locale delle bande territoriali, al centro del sistema militare toscano. Penso al lavoro di Giovanna Benadusi³ o all'intervento presentato da Franco Angiolini in un seminario del 2000 su *Corpi armati e ordine pubblico in Italia*⁴. Nell'ambito di quello stesso seminario, Alessandra Contini centrava l'attenzione sulle rotture operate dalla reggenza lorenese (più estesamente trattate nel suo denso volume dedicato a questa fase della storia toscana)⁵, introducendoci al peso del militare in questo periodo, alle due riforme del 1741 e del 1753, dell'ultima delle quali l'elemento più significativo fu, secondo l'autrice, la completa abolizione delle bande territoriali. La Contini sollevava con chiarezza il problema degli effetti di tali provvedimenti, proponendone una lettura non dimentica dell'ampia azione di riforma svolta nel secondo Settecento dal granduca Pietro Leopoldo (1765-1790):

Si tratterà di misurare come anche lo smantellamento delle bande, largamente ostacolato dagli interessi locali e dalle magistrature di competenza, abbia rotto con un sistema che aveva sue profonde ragioni storiche, innervato come era nel corpo degli interessi e delle identità dello Stato, creando, con l'annullamento delle tradizionali deleghe alle élites locali, un vuoto di gestione del controllo del territorio, destinato ad essere poi rimpiazzato, non senza contrasti, con le nuove compartimentazioni giudiziarie e di polizia dell'età leopoldina⁶.

Occorre comunque sottolineare che per l'età di Pietro Leopoldo, per altri versi ampiamente dissodata dalla storiografia, è utile rifarsi ancora a studi molto datati per l'ambito militare, studi dove però non troviamo una trattazione soddisfacente dei provvedimenti che, con particolare riguardo a Firenze, ci siamo proposti di analizzare: sull'istituzione delle truppe civiche leopoldine non disponiamo

infatti che di scarni accenni. Eppure, i voluminosi fasci di carte depositati nel fondo *Segreteria di guerra* ci danno il senso di un'azione d'intervento tutt'altro che provvisoria e trascurabile. Il primo provvedimento istitutivo di una truppa civica, nell'aprile 1778, riguardava Siena⁷; l'iter riprendeva nel corso del 1780 con Pisa⁸ e Firenze⁹. Il provvedimento che interessa la capitale viene qui di seguito trascritto.

L'istituzione delle truppe civiche si volgeva poi ad altre città e luoghi del Granducato: il 12 settembre 1781 ad Arezzo¹⁰, alla Lunigiana¹¹, alla Maremma¹², a Sansepolcro¹³, con il presumibile obiettivo di coprire il territorio secondo l'articolato progetto per cui molto si spende in questi anni Francesco Maria Gianni.

Opposta l'interpretazione che di tali interventi troviamo nella storiografia. Per Giorgetti essi si inquadrano in una deprecabile linea di smilitarizzazione e costituiscono un episodio piuttosto irrilevante, nonché la prova della predilezione del granduca per birri e spie¹⁴; del resto in una lettera del 21 agosto 1774 Pietro Leopoldo aveva lamentato lo «spirito di sussurrazione, di far partito, di criticare gli ordini» proprio dei militari toscani¹⁵; mentre in una seconda missiva del 16 gennaio 1776 aveva messo in rilievo i costi e gli sprechi del sistema¹⁶. Nelle sue *Relazioni*, poi, introduceva in questi termini le sue considerazioni sul militare: «Da quello che abbiamo detto nei fogli precedenti sullo stato della Toscana e sue relazioni con le altre Corti, è chiaro che la medesima non è in grado di entrare in guerra con nessuno»¹⁷.

Per Adam Wandruszka l'istituzione di tali milizie si colloca invece coerentemente nel progetto riformatore leopoldino. Scrive infatti a tal proposito Wandruszka:

L'esperimento della riforma militare Leopoldina assume un valore puramente episodico se lo si vuole considerare di per sé come prodotto singolare dell'umore di un principe che voleva riformare il mondo o come misura di economia travestita da atto umanitario. Riportata nel quadro generale della politica agraria e sociale, della riforma comunale, della politica di neutralità e di riforme istituzionali e costituzionali, la riforma militare assume anch'essa un carattere di grande coerenza in quel programma politico di educazione e di riforme che voleva superare il sistema dell'assolutismo illuminato e mirava a creare uno Stato retto e diretto dagli stessi cittadini [...]»¹⁸.

Come già anticipato, per le truppe civiche non disponiamo di uno studio complessivo approfondito, ma mancano anche contributi sui singoli corpi. Suscettibile di ampia ricerca restano dunque la loro vicenda concreta e le modalità del loro effettivo intervento, nonché la loro connessione con altri filoni di riforma: le compartimentazioni giudiziarie, le nuove comunità dei possessori, la polizia, la moralizzazione della vita pubblica. Pietro Leopoldo, a conclusione della sua esperienza toscana, poté scrivere comunque di un sostanziale fallimento delle milizie civiche rispetto agli obiettivi iniziali:

Qualche anno di esperienza fece vedere che le compagnie civiche non servivano al fine per il quale erano state destinate, che le medesime non erano stimate né rispettate dal popolo e che in occasione di qualche comando da darli, o per il litorale o per il confine, non erano in grado di poterlo eseguire, non potendosi fidare, né tornando loro conto di lasciare le loro case, fu nell'anno 1787 formato un altro piano, riformando le compagnie civiche alla riserva di quelle di Siena e Pontremoli, che fanno ottima riuscita, stabilendo due compagnie di truppa regolata in Firenze ed una a Pitigliano [...]»¹⁹.

Sul silenzio della storiografia non è escluso che abbia pesato proprio questo giudizio, liquidatorio, che lo stesso granduca espresse.

Obiettivo di queste note è dunque, in primo luogo, il recupero di un oggetto storiografico dimenticato e che appare di indubbio interesse per la storia militare toscana e per quella del riformismo leopoldino in generale, mostrandone tutte le difficoltà di percorso. Percorso che, attraverso la comparazione di due differenti situazioni, quella senese e quella fiorentina, appare dipanarsi secondo direttrici e obiettivi non omogenei: a Siena con il pieno coinvolgimento del ceto dirigente locale, e con l'esautorazione di colui, Francesco Maria Gianni, che a stretto contatto con il granduca aveva ideato la riforma; a Firenze tornando a riconoscere al Gianni il ruolo di indiscusso capofila dei lavori preparatori della legge. Un riformismo, dunque, di segno diverso, a conferma di ciò che già è emerso per quanto riguarda l'importante *corpus* delle riforme delle magistrature senesi e fiorentine nel 1777²⁰. Un altro elemento di innegabile suggestione ci ha spinto a prendere in esame le carte che l'*'affaire* truppa civica' produce: la milizia leopoldina è chiamata a svolgere un delicato ruolo di sorveglianza sulla vita della città e sulla sociabilità urbana, sulla quale si aprono squarci preziosi, che danno la misura sia delle contraddizioni che una truppa con mansioni sull'ordine pubblico e costituita da 'nazionali' poteva produrre, sia delle forti tensioni che agitavano la società toscana.

1. L'ordinamento militare toscano fino al progetto di riforma di Francesco Maria Gianni (1777): qualche cenno d'inquadramento

È opportuno, per il tema che è oggetto di questo intervento, delineare con rapidi tratti l'organizzazione militare mediceo-lorenese sulla scorta dei contributi già citati, cui non possiamo che rinviare per i necessari approfondimenti.

Le forze militari toscane in età medicea erano articolate in tre principali settori: ai corpi di guardia della corte dobbiamo aggiungere la truppa regolare (stabile) e le bande territoriali²¹. Queste ultime, sulle quali in particolare qui ci soffermeremo, erano reclutate dalle comunità locali e prestavano la loro opera per un periodo limitato. La Ferretti annotava in questi termini lo spirito che aveva condotto alla loro istituzione nel 1534:

[...] il cittadino deve essere il difensore del suo Principe nell'ora del bisogno, quindi il servizio militare è un di più che si impone a tutti coloro che ne sono atti, e che non distoglie l'uomo dalle funzioni abituali della sua vita, se non quando un pericolo, un bisogno lo impone²².

Nel 1547 le bande erano diciotto; nel 1606 sommarono a quarantacinque. La loro presenza sul territorio era capillare e caratterizzata da almeno due attività principali: il controllo militare anche dei luoghi più periferici e la tutela/sostegno delle popolazioni locali²³. Circa questo ultimo punto, spettava per esempio ai descritti la sorveglianza delle case degli appestati o la repressione del banditismo; le bande andavano inoltre a svolgere una vigilanza attiva in momenti assai delicati per l'ordine e l'equilibrio della vita sociale. Quando si delinea con la reggenza una loro riforma sarà scritto che

[...] sono molto utili le Bande nell'interno di questo Stato per tenere in freno la moltitudine in occasione di numerose adunanze, di fiere e feste e simili, nelle quali occasioni servono alcune volte senza mercede [...]²⁴.

Di fatto esse intervenivano in numerosi ambiti della vita comunitaria, garantendo dunque al principe la gestione del territorio e rappresentando per i ceti dirigenti locali un sistema di elevazione sociale e un'opportunità di carriera²⁵.

La condizione di descritto si sostanziava di una serie corposa di privilegi: fiscali, con l'esenzione parziale o totale da alcune imposizioni; giuridici, poiché di un processo che riguardava un descritto doveva essere informato l'auditore delle bande; politici, con il diritto all'imborsazione per le cariche della comunità; sociali, con la possibilità di portare armi e dunque di esibire un elemento di distinzione²⁶.

Il sistema delle bande fu, come già scritto, abolito nel 1753, dopo una serie di riforme che avevano ridisegnato radicalmente il sistema militare toscano²⁷. Ma al suo arrivo in Toscana nel 1765 Pietro Leopoldo manifestava da subito la volontà di incidere in profondità anche in questa direzione. Nelle sue *Relazioni* leggiamo:

Nel 1765, quando SAR venne al governo della Toscana, vi trovò un gran piede militare composto di 3 reggimenti d'infanteria, un reggimento di dragoni, varie compagnie in Grosseto e lungo il litorale, 3 compagnie di artiglieria, un corpo d'ingegneri, vari generali e varie fortezze, tutte presidiate, con i loro governatori e stato maggiore. Oltre le due fortezze di Firenze, vi erano quelle di Livorno, Pisa, Portoferraio, Siena, Pistoia, Prato, Monte Carlo, Terra del Sole, Arezzo, San Martino, Grosseto, Volterra, Pietrasanta e Pontremoli, con gran treno di artiglieria, arsenali, etc. SAR vedendo l'eccessiva spesa ed inutilità delle medesime, procedé nel 1767 ad una riforma di tutta la parte inutile delle suddette, riducendo il militare sopra un piede più semplice, utile e stabile.

A fine 1766 il granduca nominava la commissione incaricata della riforma e nel 1767 istituiva un unico reggimento²⁸. Per qualche anno, sono altre le direzioni verso le quali l'azione riformatrice si incanala²⁹, mentre nei primi anni Settanta tumulti legati a difficoltà annonarie o alle tensioni provocate dalla riforma delle comunità con l'abolizione degli usi civici costellano tutto il Granducato, città e centri minori³⁰.

Problemi di ordine interno (come vedremo largamente sottovalutati da collaboratori di primo piano del granduca come Francesco Maria Gianni) non risparmiano la capitale, dove il grave tumulto del maggio 1774³¹ rivela di quale entità fossero i contrasti tra i militari e un apparato di polizia che, nel contesto dei rapidi cambiamenti introdotti dal riformismo leopoldino, appariva sempre più invisibile alla popolazione. Secondo Giorgetti il tumulto di Firenze avrebbe contribuito in modo decisivo a quella smilitarizzazione di cui la creazione di truppe civiche costituirebbe una tappa³². È comunque solo tre anni dopo il tumulto che il granduca comunica «vocalmente» a Francesco Maria Gianni le sue idee sul militare in Toscana³³: uno scarto temporale che suggerisce di dare adeguata importanza ad uno spettro ben più ampio e complesso di elementi.

Sulla base di indicazioni precise ricevute da Pietro Leopoldo il 7 novembre 1777, a pochi giorni di distanza, l'11 novembre, Gianni trasmetteva le sue *Considerazioni sulle quali conviene formare un piano del corpo e servizio militare occorrente alla condizione della Toscana, secondo la sua attuale situazione politica, ed economica*³⁴. Le *Considerazioni* poggiavano su alcuni principi cardine: la Toscana non aveva alcun bisogno di un corpo di truppa regolata disposta alla guerra poiché non era in grado di sostenerla; il confine toscano era molto esteso e troppo esposto a scorrerie che non incontravano alcun serio ostacolo; il granduca non doveva preoccuparsi di far fronte a pericoli interni e a sedizioni, dato che non vi era «popolo né stolto né disperato né malvagio da eseguirle»³⁵. In virtù di tali considerazioni, Gianni prospettava al granduca la creazione di una nuova truppa, in cui il servizio fosse volontario, prestato per pochi giorni l'anno e dunque in tutto compatibile con l'esercizio di un mestiere o con la coltivazione dei campi³⁶. Senza doversi avvalere di ufficialità di stato maggiore («giacché non è naturale il credere che la Truppa Toscana si troverà in circostanza da doversi comandare in forma di armata»), la nuova milizia doveva essere articolata in compagnie di centoquattro uomini ciascuna. Ai comandanti era prescritto di ricevere gli ordini esclusivamente da rappresentanti del governo; i soldati e i caporali dovevano essere arruolati dai capitani, e il loro stipendio doveva essere commisurato all'effettivo impegno attraverso il pagamento delle «fazioni». Il governo avrebbe somministrato armamento, munizioni e monture, della cui responsabilità erano investiti i capitani. Gianni prevedeva per gli arruolati un unico privilegio: quello dell'esenzione «dall'esecuzione personale per qualunque debito civile, ancorché

regio, o comunitativo». Ogni altra trasgressione, pure se commessa durante il servizio, sarebbe ricaduta nella giurisdizione ordinaria³⁷. Gianni aveva idee chiare sul ruolo delle nuove milizie civiche:

[...] una Truppa creata su questi fondamenti non conviene al suo carattere né alle occorrenze di questo Paese pacifico adoprarla altro che ad un comodo servizio giornaliero nelle città, intimandone ogni giorno un piccolo numero a montare la guardia e prevalendosene alli pochissimi posti ove possa abbisognare più un paio di occhi che una bocca da fuoco, e così anche ad assistere al buon ordine alle feste, e concorsi di popolo.

Da questa articolata serie di proposte derivava la necessità per il granduca di prendere in considerazione

[...] quali Guarnigioni sieno da riformarsi intieramente, e come procedere a questa riforma, e parimente come contenersi circa alle Fortezze o quale uso fare delle medesime. Su di che parmi chiaro che supposta la soddisfazione di VAR in quanto ho detto sopra si riformerebbe affatto la Guarnigione di Livorno, e quella di Firenze, e così tutto quanto il Reggimento Real Toscano, il Presidio di Barberino di Mugello, ed insieme i Presidj delle piccole fortezze guarnite di invalidi, con abolire le fortezze medesime e destinarle a quell'uso che il tempo e le circostanze suggeriranno per il miglior servizio e sarebbero le seguenti Pisa Siena Arezzo Pontremoli³⁸.

È indubitabile che *uno* dei punti chiave della proposta fosse lo snellimento del sistema militare toscano, obiettivo che chiaramente è enunciato nella parte delle *Considerazioni* dedicata alle *Riforme consecutive*. Secondo l'estensore il risparmio sarebbe stato conseguito su numerosi fronti, a partire da quella Segreteria di Guerra che avrebbe richiesto, diminuendo le pratiche da svolgere, un minore numero di impiegati, per arrivare all'abolizione dei costi di mantenimento delle fortezze.

2. «*Con un esemplare che non fosse buono si rischia una cattiva imitazione». Il precedente senese*³⁹

L'istituzione della truppa civica senese nell'aprile 1778 lasciava Gianni deluso e amareggiato. Altri attori si erano infatti inseriti nel dialogo serrato che si era svolto nel novembre 1777 tra il principe e il suo consigliere, cambiando in modo significativo, secondo Gianni, lo spirito e gli obiettivi del progetto primitivo. Vale la pena soffermarsi brevemente su questa prima esperienza senese, poiché le discussioni che avvengono intorno ad essa condizionano fortemente le modalità di impianto della truppa fiorentina.

La lettera che accompagnava il provvedimento dell'11 aprile 1778⁴⁰ recitava che era per il servizio e il decoro di Siena che vi si istituiva una truppa con compiti di assistenza nei posti di guardia alle porte della città, «ai teatri e spettacoli, ed a tutte le funzioni pubbliche di chiese, all'uscite più solenni dei Magistrati, ed a tutti quei servizj straordinarj che, in caso di bisogno, fossero ordinati dal Luogo Tenente Generale». La compagnia era articolata in tre divisioni – una per ogni terzo della città – costituite da un tenente, cinque caporali e sessanta soldati detti «comuni». Il comando generale ricadeva su un capitano, di nomina granducale come i tre tenenti. Per caporali e comuni non era prevista paga fissa e il salario era commisurato al tempo del servizio prestato.

Il reclutamento dei comuni era affidato alle diciassette contrade senesi, «per mezzo del loro Consiglio⁴¹ e partito solito, secondo il numero, a tanti uomini per Contrada»: si richiedeva che i soldati fossero nativi o domiciliati in Siena, tra i diciotto e i quarant'anni,

[...] indistintamente persone che abbiano mestieri o no, ammogliati o scapoli, purché siano abitanti o dipendenti dalle rispettive contrade componenti il terzo a cui appartiene la divisione nella quale dovranno essere ascritti.

Tanto nella fase di formazione della compagnia che in caso di vacanze, erano i consigli di contrada a dover proporre e votare i soldati. Una parte del regolamento prevedeva per loro particolari privilegi nella collazione di doti⁴².

Una bozza del provvedimento, elaborata proprio da Gianni⁴³, era stata trasmessa a Siena per una revisione e una sua discussione; ma vale la pena rilevare e sottolineare qui l'entità del contributo 'locale' a quella che sarà la versione definitiva del regolamento. Il nobile Pandolfo Spannocchi, segretario delle leggi, era stato chiamato a fare il primo contrappunto al testo⁴⁴: in sostanza, le sue proposte erano andate nella direzione di un suo profondo ripensamento. Si cominciava suggerendo l'applicazione della legge alla sola città, adottando anche tutti quegli accorgimenti necessari per rendere il servizio nella nuova milizia conciliabile con l'esercizio di un mestiere. Era dello Spannocchi, poi, l'idea che la truppa dovesse innestarsi sulla divisione in contrade già presente a Siena, aderendo a un'organizzazione cittadina che costituiva già, secondo il segretario delle leggi, «un principio di sistema [...] di truppa civica». Descrivendo al granduca le contrade senesi Spannocchi spiegava infatti che ciascuna di esse

[...] forma un corpo, che compone il ceto degli artisti e del minuto popolo abitante nella contrada medesima, ed ha un luogo dentro al recinto della Contrada per farvi le sue adunanze. Mantengono tutte un'ombra della loro antica istituzione di milizia, facendo annunziare le adunanze tanto ordinarie che straordinarie col suono del tamburo, che fanno girare battente per tutto il circondario della contrada, eleggendo ogni anno fra loro un capitano, un

tenente ed altri ufficiali, inalberando bandiera, ed avendo ciascuna contrada una coccarda particolare, che per i diversi colori fa distinguere i componenti di una Contrada da i componenti delle altre. Ogni volta che alcuna di esse va in corpo per la città, lo fa con una certa ordinanza, con i suoi ufficiali, con bandiera, e a tamburo battente⁴⁵.

Il regolamento aderirà *in toto* alla proposta di Spannocchi; già il 20 dicembre 1777 il granduca scriveva al segretario delle leggi che

[...] la RAS ha preso in considerazione i fogli rimessi da VS Ill.ma sopra il progetto per la Truppa Civica in codesta città, colla proposizione di servirsi a quest'effetto delle Contrade, e trovandosi queste molto coerenti alle sue idee, hanno incontrato il suo particolar gradimento, di modo che SAR sta presentemente mettendo in ordine i punti e le massime generali di tal medesimo progetto, e li farà comunicare poi a suo tempo formalmente alla Balìa perché li esamini e proponga il modo e tutti i dettaglj dell'esecuzione⁴⁶.

La Balìa, organo di venti nobili con numerose competenze sulla vita locale, riceverà una versione del piano che non potrà non risultare gradita. Incaricata dallo stesso granduca di presentare le sue osservazioni, premerà ancor più sull'aspetto della dimensione locale del provvedimento: proporrà per esempio, e otterrà, il corposo pacchetto di privilegi per i soldati civici e un aumento delle loro tariffe⁴⁷. Nell'agosto 1778 la magistratura senese chiederà di dettagliare ulteriormente le funzioni della truppa⁴⁸, secondo una linea che appare tesa a impiegare la nuova formazione militare per dare un surplus di evidenza e prestigio alle magistrature locali e a quelle occasioni festive che della dimensione municipale erano diretta espressione⁴⁹. Un significato, questo, ben colto dal luogotenente generale Francesco Siminetti, contrario all'idea di fare della truppa una scorta alle magistrature poiché

[...] verrebbe ad introdursi una pratica affatto nuova, e niente necessaria con aggravio del Regio Erario per sodisfare unicamente la vanità del Corpo che desidera questa onorificenza di più. In nessun'altra città del Granducato, dove vi è il comodo della Truppa, e nemmeno nella Capitale si stila di fare accompagnare la Pubblica Rappresentanza, e la Magistratura Suprema da un numero di soldati⁵⁰.

Pur senza articolare e motivare la sua posizione, nel febbraio 1779 Gianni non mancava di esprimere sulla milizia senese un severo giudizio nei *Ricordi diversi trasmessi a SAR a Vienna*⁵¹:

Ardisco prevenire umilmente VA come nello stabilimento della Truppa Civica per Siena ho sentite tali notizie da dovere dubitare che la RAV in questa parte

sia stata assai male servita, ed incongruamente assai disposte le cose. Ancora nulla ho veduto di ciò che è stato fatto per Siena, ma adesso che il mio dovere lo richiede ne farò ricerca.

Con un esemplare che non fosse buono si rischia una cattiva imitazione, o difficilmente si ottiene di non imitare, o di correggere l'originale. Quel poco insomma che sarà possibile alla mia debolezza, sarà fatto con tutta la sincerità, e con tutta l'indifferenza per ogni evento, ma veramente la circostanza che il nuovo stabilimento debba avere la sua esecuzione in Firenze è disgustevole per chi sa quanto malamente riesce il mettere alla luce qualche cosa di buono, e quanto viene disturbato, attraversato, ed infine canzonato quando altro non riesce il dirne⁵².

3. La truppa civica di Firenze

3.1. Di soccorso nei pubblici bisogni

Anche sulla bozza di provvedimento che gli viene sottoposta, a titolo *Progetto per la riforma del militare in Firenze*, datata 23 gennaio 1779 e non firmata⁵³, bozza su cui il granduca mostra di avere più di una riserva⁵⁴, Gianni solleva critiche decise, ravvisandovi un'eccessiva aderenza al modello senese. Nel *Progetto* in questione tale filiazione veniva del resto dichiarata: a ognuna delle quattro compagnie previste si proponeva di dare il nome dei quartieri di Firenze, assegnando ai loro commissari⁵⁵ il compito di assicurare «soggetti di buona condotta»; ai commissari spettava poi trasmettere la lista di questi soggetti ai capitani di compagnia, indicandone con precisione l'abitazione. I capitani, accertata l'idoneità degli uomini, li avrebbero dovuti descrivere a ruolo

[...] a forma delle istruzioni che saranno date a parte e sul piede medesimo che fu formata la Compagnia civica di Siena, il regolamento dato alla quale pare che possa adattarsi in questo punto alle Compagnie suddette [...].

L'opposizione del Gianni si esplicita sostanzialmente su due punti: il primo è la «mescolanza» prevista nel *Progetto* tra truppa regolata e truppa civica⁵⁶; l'altro riguarda il rapporto della nuova formazione con i quartieri della città. Gianni vede infatti nell'innesto e nel legame delle compagnie con i quartieri il rischio di uno «spirito di divisione» foriero di cattive conseguenze; inoltre vi ravvisa una difficoltà di esecuzione dovuta alla tendenza della popolazione fiorentina alla forte mobilità⁵⁷.

Il provvedimento, pubblicato l'11 aprile 1780, accoglie su questo punto le indicazioni del consigliere, stabilendo che le compagnie, di centocinque uomini ognuna⁵⁸, portino il nome del rispettivo capitano⁵⁹. Dell'*Editto*, e poi del *Regolamento*⁶⁰, si seguano i principali snodi, fin dal preambolo in cui il granduca dichiara di volere, in piena fiducia, trasferire agli abitanti di Firenze il compito

della «conservazione della pubblica sicurezza [...] tranquillità, e quiete comune di detta Nostra Capitale, e commettere loro di prestare la dovuta assistenza in tutte le pubbliche necessità», sopprimendo l'intera guarnigione e corpo d'artiglieria di Firenze, gli scrivani di porte e i sergenti delle chiavi.

Quali, allora, le mansioni della nuova formazione militare? Essere pronta, ogni giorno e ogni notte, a «prestare pronto soccorso in tutti i pubblici bisogni». In Palazzo Vecchio ogni mattina doveva montare una «Gran Guardia» costituita da quarantacinque uomini da dislocare in punti nevralgici della città: di sentinella agli ingressi di Palazzo Vecchio, anzitutto, ma anche alla «Cassa», alla «Guardaroba generale», alla «Posta Generale», al «Monte Comune» e, naturalmente, alle porte di Firenze: a Porta Romana quattro uomini in tutto, così come a Porta San Gallo e a Porta San Niccolò; a Porta al Prato, Porta San Frediano, Porta alla Croce, Porta a Pinti un guardaposto fino a mezzogiorno e uno fino alla sera. Una volta chiuse le porte, un rapporto dettagliato sugli arresti eseguiti e sui forestieri entrati in città doveva partire dalla gran guardia e raggiungere il comandante regio⁶¹. A sé vengono emanate le istruzioni per i capiposto⁶²: per esempio i carri coperti dovevano essere ben controllati per verificare che non vi fossero nascosti malfattori e non doveva essere consentito entrare in città a faccia coperta (ma il divieto non riguardava la Compagnia della Misericordia). Gli orari di apertura e chiusura delle porte, le cui chiavi erano conservate dalla gran guardia, erano stabiliti dal comandante regio⁶³.

Palazzo Vecchio era quindi il punto nevralgico di raccolta e poi di smistamento di informazioni che pervenivano o che si dirigevano verso i diversi ingressi della città. Il personale di guardia vi ruotava di giorno in giorno, e prestava servizio per poche ore: il guardaposto restava dall'apertura fino a mezzogiorno o da mezzogiorno fino alla chiusura, mentre le sentinelle prestavano servizio per un'ora. Se consideriamo la possibilità per i soldati di nominare sostituti e anche quanto viene prescritto ai capitani, cioè di «non difficoltare ai Caporali, e Comuni la permissione di assentarsi dalla Città per più di tre giorni», possiamo immaginare quanto non facile fosse la gestione della compagnia da parte dei capitani, i quali dovevano essere sempre ben «informati della quantità della Gente, che tempo per tempo saranno sicuri di poter comandare, senza pericolo di trovarla mancante, quando non vi sia tempo da supplire comodamente in altra maniera»⁶⁴.

Alle sentinelle è prescritto un comportamento misurato:

Il soldato in Sentinella è rispettabile da chiunque, ma perché non nascano confusioni, e per non dar luogo ai giusti reclami, deve esser pronto ad avvertire per tempo chi debba tenersi indietro, o affrettarsi in avanti, e farlo con parole brevi, intelligibili, e buona maniera, e senza prorompere in minacce, né cadere in discorso, o contraddizione con chicchessia prima di reprimere con la forza chi si opponesse, o tardasse troppo ad obbedire.

Alcune delle norme che riguardano le sentinelle sono interessanti per capire lo spirito del provvedimento, ma ci dicono anche molto di quella che era e che sarà, nonostante le disposizioni, la vita all'interno dei posti di guardia. Si intima infatti alle sentinelle di non familiarizzare con alcuno, di non lasciarsi accostare, «tanto da poter temere insulto, ferita, o che con sorpresa gli sia tolta l'arme»; né le sentinelle avrebbero potuto accettare denari o altre cose, trattenere donne nei posti di guardia, giocare a carte e a dadi. Essere trovati ubriachi ripetutamente significava il licenziamento dalla truppa⁶⁵.

Altro tipo di servizio, anch'esso pubblico, riguardava il comando in caso di incendi. Le *Istruzioni da osservarsi in occasione d'Incendj nella Città di Firenze*⁶⁶ rivelano quanto i commissari di quartiere avessero un ruolo determinante nella complessiva gestione della città ma, più in generale, aiutano a comprendere ciò su cui dovremo tornare: il rapporto tra l'apparato di polizia e i soldati della nuova truppa, il problema della compresenza di corpi differenti e potenzialmente concorrenti nel controllo della città. Intanto, merita qualche nota il flusso delle informazioni: il suono delle campane mantiene ancora una forte valenza civica, avvertendo la popolazione non solo del luogo dell'incendio, ma anche della sua gravità. I campanari del quartiere procedono solo dopo l'ordine del commissario di quartiere – il quale «farà subito dare avviso del fuoco alla Guardia della Residenza, a quella di Palazzo Vecchio, e al Capitano della Compagnia Civica più prossimo alla dilui abitazione» – ma il rintocco della campana del duomo avverte la popolazione che è in corso un incendio di vaste proporzioni, davanti al quale i capitani di compagnia inviano tutti i soldati disponibili. I campanari ricevono dai commissari «un cartellino di lamiera d'ottone, nel quale sarà inciso “si suoni la Campana”, e che dovrà il Campanaio ritenere presso di sé, per portarlo poi, e renderlo al Commissario di Quartiere in discharge del suo operato». Giunti sul luogo dell'incendio i soldati civici hanno, tutto sommato, un compito limitato: tenere lontana la popolazione impedendole l'ingresso nelle strade coinvolte dall'incendio. Solo agli esecutori di giustizia spetta infatti la parte più 'attiva': la cura e la difesa delle abitazioni che, in tali circostanze, sono prese di mira dai ladri.

Queste istruzioni mostrano un tratto fondamentale del provvedimento istitutivo delle truppe civiche: la volontà di avere un corpo di 'nazionali' chiamato a svolgere una funzione di cuscinetto nei confronti della popolazione, di supporto e di prevenzione rispetto all'azione di polizia.

Sulla carta, infatti, la sola presenza e se necessario l'azione di persone conosciute potevano risultare rassicuranti, e anche prestarsi a essere meglio tollerate in situazioni critiche per la vita della città. Tali erano le numerose occasioni di sociabilità urbana: «In Comando ai Teatri, Feste Pubbliche, e Feste Private, averanno una Paga di Fazione, e la riceveranno per mano dei loro Comandanti da quei Dipartimenti Pubblici, o Persone Private da cui saranno

richiesti». Il teatro, la festa, gli assembramenti di folla che si creavano per i più diversi motivi, dalle corse dei palii alle processioni, costituivano occasioni 'dense', momenti di criticità, in cui l'affollamento poteva facilmente degenerare in tumulto e in violenza. Le tensioni sociali sembrano trovare un punto di coagulo in quei momenti della sociabilità cittadina che rendono le gerarchie sociali più visibili. Il servizio dei comuni è a carico di coloro che ne fanno domanda: ventiquattro civici, un sergente e due caporali sono per esempio richiesti nel settembre 1781 per la solennità della traslazione delle monache del monastero degli Incurabili al monastero di San Domenico; dall'impresario del nuovo teatro della Pallacorda quattro soldati e un caporale per tutte le sere in cui sta aperto il teatro; gli accademici Industriosi chiedono per la sera stessa e per tutte quelle del carnevale due comuni per la commedia che si rappresenta al loro teatro in Borgo dei Greci⁶⁷.

3.2. Polizia e truppa civica

Per ciò che riguarda il reclutamento, la responsabilità della selezione è affidata ai capitani delle quattro compagnie. Percepiscono paga fissa gli ufficiali e i bassi ufficiali (al capitano 2160 lire l'anno; al tenente 1080 e 900 al sottotenente; salario più basso per i bassi ufficiali), mentre i soldati comuni vengono pagati sulla base dei servizi ordinari o straordinari. Il compenso per ogni fazione è però molto modesto, pari a lire 1 e soldi 10. Il dettaglio dei compensi è contenuto nel capitolo primo del *Regolamento*:

XV. In Comando agli Incendj averanno doppia Paga di Fazione.

XVI. In Comando all'Esercizio Militare averanno mezza paga di fazione.

XVII. In ogni Comando fuori della Città nel caso di dover pernottare avranno Quartiere, Paglia da Sterno, e la metà più della Tangente Giornaliera delle Paghe, e Fazioni.

XVIII. In Comando ai Teatri, Feste Pubbliche, e Feste Private, averanno una Paga di Fazione, e la riceveranno per mano dei loro Comandanti da quei Dipartimenti Pubblici, o Persone Private da cui saranno richiesti.

In nessun modo, come è facilmente comprensibile, l'arruolamento nella truppa civica poteva avere i caratteri di una professione. Di qui la necessità di poter contare su soggetti socialmente affidabili, già connotati da un profilo di relativa stabilità occupazionale. Si legga dunque, in quest'ottica, l'interessante incartamento su *Individui della Compagnia Brichieri del Real Battaglione di Firenze di SAR che hanno chiesto di passare nelle Compagnie Civiche*⁶⁸, dove sono riportati professione, stato civile, eventuali figli, qualità personali di chi richiedeva l'arruolamento nella nuova truppa. Di Pietro Mengozzi, venticinquenne scapolo, parrucchiere, si dice che è

Giovane pulito, e attento al suo dovere, e subordinato. Per il passato littighino co' suoi Camerati. Il medesimo chiede di passare come tamburo nelle Compagnie Civiche, e a tale effetto ha prodotto alla mia presenza Cosimo Pucci suo zio di Professione Pettinajo abitante in via S. Zanobi n. 976 che mi ha assicurato di riceverlo presso di sé, e aver luogo di poterlo provvedere dell'occorrente, unitamente a quello che li viene annualmente rimesso dalla sua casa.

Jacopo Cioffi, trentatré anni, nativo di Lucignano, è calzolaio, ammogliato, con due figlie:

Uomo non troppo pulito, ma attento al suo dovere, ed ha sempre ben provveduto alla sua famiglia. Il medesimo esercitando il mestiere di calzolaro, come di tanti anni ha praticato presso la Compagnia, ha prodotto alla mia presenza Antonio Bartolini calzolaro, maestro di bottega al Canto la Paglia, il quale attesta e verifica il suo mestiere e s'impegna come per il passato a provvederlo in avvenire del necessario lavoro [...].

Paolo Bossi, di Firenze, è anch'egli sarto, ha moglie e quattro figli ed è in grado di «guadagnare a sufficienza per mantener sé e la sua famiglia, unitamente alla sua moglie, che cuce di bianco».

Ci si preoccupa, si potrebbe sintetizzare, del quadro di affidabilità sociale dei singoli (individuando tratti del loro carattere più o meno congeniali al servizio nella truppa), e della loro famiglia più in generale. Di questa affidabilità sociale appaiono componenti essenziali la stabilità dell'occupazione (i maestri si fanno garanti dei sottoposti), quella dell'abitazione, l'eventuale capacità di reddito delle mogli. Al parere positivo dei capitani devono comunque accompagnarsi due «fedi»: quella del Supremo Tribunale di Polizia e quella dei commissari di quartiere⁶⁹.

Per rendere il servizio appetibile sono previsti due tipi di privilegi, ambedue significativi: nessuna esecuzione personale per debiti contratti dopo l'arruolamento, e possibilità di aspirare a doti riservate da Sua Altezza a «figlie, sorelle, cugine in primo grado, cognate, nipoti di figlio, o di fratello, e sorella dell'arrolato». Il criterio stabilito è quello dell'anzianità: ogni capitano, a fine anno, avrebbe notificato ai comuni da più tempo nei ranghi della compagnia di nominare ciascuno una fanciulla per la dote. «Con l'istesso metodo di anzianità riceverà negli anni successivi la nomina dalli altri per turno, talché l'effetto sia, che ciascuno Individuo che abbia fanciulle da nominare possa goderne»⁷⁰.

Per la nuova truppa fiorentina il granduca chiede il rispetto e l'obbedienza dovuta alla truppa regolata, ma è altrettanto attento a stabilire i limiti delle distinzioni concesse, specificando, per esempio, che gli arruolati non avranno preferenza o trattamenti di favore per locazione di case o botteghe; che trasgressioni gravi e delitti dovranno essere di competenza dei tribunali ordinari «senza che ne sia presa cognizione per parte del Militare». È questo un punto di capitale

importanza, ribadito, oltre che nell'*Editto*, nel *Regolamento* per la parte che attiene alle mansioni dei capitani, cui sono rimesse le punizioni per mancanze lievi in materia di servizio,

[...] giacché per i delitti, e trasgressioni fuori di tali materie, ed attualità di servizio, rimangono tutti gli Arruolati sottoposti ai Tribunali competenti, come viene espresso nell'*Editto* pubblicato contemporaneamente all'approvazione dei presenti Capitoli, e ordinanze militari ⁷¹.

Su questa linea di netto contenimento dell'ambito dei privilegi della truppa si pone anche quanto stabilito circa l'uso delle armi: ai capitani è fatto divieto di «fare uscire in Città tutta, o parte anche minima della Compagnia armata fuori dei Comandi ordinarj, o straordinarj»⁷².

Non sorprende troppo, comunque sia, la denuncia che perviene dai capitani dopo qualche tempo: ci si arruola, si percepisce la dote e si abbandona quindi la truppa;

Onde per evitare questi sconcerti con rescritto del dì 8 novembre 1785 SAR ha disposto saviamente che nessuno dell'individui della Truppa Civica di Firenze possa conseguire le dette doti se non dopo che avranno compiti quattro anni di servizio [...]⁷³.

Intanto, nel 1783, il granduca era costretto a intervenire proibendo «le cessioni, i baratti, e le volture delle doti che sono state abusivamente introdotte nelle Compagnie Civiche di Firenze» estendendo la possibilità di nomina «alle zie paterne, e materne, alle figliastre, alle nipoti delle rispettive mogli, e alle seconde cugine»⁷⁴.

Il provvedimento sembra fallire là dove sta il suo cuore: non basta affidare ai sudditi un compito di elevato significato simbolico come la guardia delle porte e delle loro chiavi per rendere il servizio nella truppa una prospettiva attraente. A differenza di ciò che accade a Siena, dove il popolo, come aveva scritto il segretario delle leggi, appariva preparato all'istituzione della milizia civica, a Firenze il nuovo corpo militare è osservato con distacco e non sembra suscitare attaccamento.

I problemi non tardano a manifestarsi⁷⁵. Nel dicembre 1782 il comandante regio ordina l'immediato licenziamento di soldati dei quali si era avuto notizia certa che avessero preteso dai contadini, quando erano di guardia alle porte, dei pezzi di legno, carbone e frutta.

Altri episodi ci dicono che il comportamento dei civici verso la popolazione appare ben diverso da quello, misurato, che il regolamento prescrive. È l'ultima sera di carnevale dell'anno 1787. La carrozza del cavaliere Amerigo Antinori giunge davanti al teatro della Pergola, in attesa del padrone. Una volta arrivato, il cocchiere viene però «maltrattato con parole le più ingiuriose e improprie dal

Caporale dei Civici e suoi uomini e nel tempo istesso solennemente percosso», poiché in quel momento, o poco avanti il suo arrivo, era partito l'ordine di introdurre le carrozze unicamente dal lato di Santa Maria Nuova.

Gli abitanti di Firenze manifestano scarsa solidarietà alla truppa. Il 25 giugno 1786 un soldato di sentinella a Sant'Ambrogio intima alle persone di arretrare e assesta a uno dei presenti «con la bocca del fucile due colpi ben forti, come attesta ancora il curato di Sant'Ambrogio che si trovò presente, e molti altri paesani che videro tutto». La testimonianza del parroco di Sant'Ambrogio è emblematica di una diffidenza forte verso la truppa, diffidenza che sembra condivisa da autorità diverse, religiose e laiche. Il 16 novembre 1785 Porta San Gallo è teatro di un alterco tra un civico e un «paesano». Il commissario del quartiere San Giovanni ascolta alcuni testimoni e ricostruisce il fatto. Il «paesano» Jacopo Pagani fa il suo ingresso alle ore 24 da detta porta, ponendo per terra una cesta che il civico intima di togliere. Ne segue uno scambio di parole non udite dai testimoni; poi il civico passa a battere il Pagani col fucile, una reazione nella quale si intravede non solo quanto facilmente il ruolo di 'guardia' della città potesse sfociare in comportamenti arroganti, ma anche forse il senso di superiorità dei cittadini verso i «paesani». Non stupisce la reazione del commissario, che sembra cogliere prontamente l'occasione per regolare i conti con 'compagni di viaggio' mal tollerati:

[...] io non passerei sotto silenzio l'abuso di detti soldati nel farsi come giornalmente si vede la giustizia da per sé con percuotere le persone, col pericolo una volta o l'altra [...] di far nascere un disordine [...].

Il commissario propone che i civici, una volta offesi, procedano con l'arresto «con renderne immediatamente conto per conoscersi dal Tribunale della Giustizia»⁷⁶.

Il *Rapporto delle porte della città di Firenze la mattina del dì 18 maggio 1786* ci conferma di una convivenza, se non impossibile, molto difficile tra i civici e gli esecutori di polizia. Dal rapporto del tenente Brichieri:

Verso le ore 11 della notte mi venne fatto rapporto dal Caporale di Guardia qualmente il Comune Gaetano Scarselli che armava il posto della Dogana aveva caricato il fucile essendosi vantato con altri suoi Camerati che se qualcuno avesse preteso specialmente dei Famigli di portarli via il Fucile il medesimo avrebbe saputo difendersi (poiché passa parola da una Guardia all'altra fra di loro Soldati, che i Famigli si vantino di volere disarmare in una qualche notte la sentinella che arma al suddetto posto).

Fatto chiamare lo Scarselli, il tenente verifica che il fucile è carico, decide di trattenerlo presso di sé manifestando disapprovazione «con di più dicendogli

che gl'ordini di SAR sono che i Famigli debbano visitare come prima i posti custoditi dalle sentinelle, e che gli uni e gl'altri debbino badare ai fatti loro».

Seppure solo in alcuni momenti della vita sociale, era stato demandato alla truppa un ruolo di controllo dello spazio urbano che si poteva tradurre facilmente in comportamenti arroganti e in uno stato di tensione con l'apparato degli esecutori. Gli episodi che abbiamo sopra commentato sono eloquenti di questa situazione di conflittualità latente, conflittualità in cui risiede una delle ragioni più rilevanti dell'abolizione delle truppe civiche. Ma, come il momento primigenio della vicenda (quello dei modelli che ispirano la riforma, come pesa e influisce su di essa il precedente sistema toscano delle bande) anche il suo epilogo resta da approfondire: sulla truppa civica fiorentina calava il sipario con decreto del 22 febbraio 1790⁷⁷.

Conclusioni

La creazione di compagnie civiche a partire dal 1778 rappresenta senza dubbio una cesura con il sistema militare impiantato dalla reggenza lorenese. A un primo sguardo l'azione leopoldina sembra connotarsi come una forma di recupero del sistema delle bande territoriali: non mancano, infatti, punti di contatto forte con quel 'militare' di medicea memoria, a partire da un reclutamento operato all'interno delle comunità, dal servizio volontario, dalle contraddizioni aperte dall'esigenza di concedere ai soldati distinzioni e privilegi⁷⁸. Come le bande, le milizie leopoldine sono incardinate nelle società locali. Ma proprio il confronto che è stato qui proposto tra quanto accade a Siena e ciò che si realizza a Firenze mostra quanto tale incardinamento potesse essere realizzato a differenti livelli di profondità: la truppa civica senese ci appare molto più aderente alla società locale, attraverso il ruolo riconosciuto alle contrade, di quella fiorentina.

Se, come si diceva, non mancano punti di contatto con il sistema delle bande, è comunque completamente differente il quadro politico-istituzionale in cui le milizie civiche di Pietro Leopoldo si inscrivono. Non si può non concordare con Wandruszka quando vede in esse un legame con la riforma comunitativa e con il concetto di responsabilità che a questa sottende⁷⁹. E altrettanto nuovo, modulato sull'illuministica idea che Gianni formula di un individuo non servilmente soggetto ma consapevole di sé, è questo profilo di suddito-soldato inserito nei ritmi della vita urbana (con professione e dimora stabili, dotato di risorse sue proprie) cui il principe demanda compiti di tutela dello spazio cittadino, per ambiti che appaiono più che altri di sensibile interesse per la comunità urbana nonché carichi di forte valenza simbolica.

Il servizio nella truppa poteva connotarsi anche come occasione di educazione a un nuovo concetto di cittadinanza, quello di cui i provvedimenti comunita-

tivi si facevano portatori, e allo stesso tempo come tentativo di compensazione di altri interventi 'eversivi' degli equilibri sociali⁸⁰ – e si pensi a quanto la riforma delle comunità o anche, per Firenze e Siena, le riforme delle magistrature del 1777, avessero cercato di scardinare un modo tradizionale di rapportarsi alle magistrature e agli organi di governo.

Il fallimento delle truppe civiche denunciato dallo stesso granduca non ne giustifica, per concludere queste brevi note, l'oblio storiografico: riprendere la vicenda di questi corpi militari molto ci può ancora dire delle società locali coinvolte nel progetto leopoldino.

Documenti

DOCUMENTO 1 – *Editto d'istituzione delle quattro compagnie civiche di Firenze l'11 aprile 1780 (Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, X, Firenze, Cambiagi, 1782, n. XXV)*⁸¹

I. Essendo noi persuasi dell'affetto dei nostri Amatissimi Sudditi abitanti in questa Città di Firenze, e riponendo in essi la nostra più viva, e sincera fiducia per la conservazione della pubblica sicurezza, abbiamo risoluto di raccomandare allo zelo, ed attività dei medesimi la tranquillità, e quiete comune di detta Nostra Capitale, e commettere loro di prestare la dovuta assistenza in tutte le pubbliche necessità.

II. Con tali mire sopprimiamo in virtù del presente Nostro Editto per tutto il dì trentuno Ottobre mille settecento ottanta l'intera Guarnigione, ed il Corpo dell'Artiglieria della Città di Firenze, gli Scrivani di Porte, e Sergenti delle chiavi, e qualunque altro Impiego, che sia dipendente dal Battaglione, dal Comando, o Stato di Piazza di questa Città, e di cui occorresse farsi speciale, ed individua menzione.

III. Concediamo con quest'occasione ancora un libero, e generale perdono a tutti quelli, che fino al presente giorno si trovassero colpevoli di diserzione dalle Nostre Regie Truppe, e a quelli che avessero cooperato, o in qualche modo fossero complici nella deserzione commessa, senza obbligo di prendere ulteriore servizio, e gli liberiamo inoltre da ogni molestia, quando si restituiscano in questi Nostri Stati.

IV. Soppressa come sopra, e riformata dal dì primo Novembre 1780 l'enunciata Guarnigione, ordiniamo che in quella vece si formino in questa Città per le occorrenze del Reale servizio quattro Compagnie Civiche.

V. Saranno le medesime composte di sudditi, e domiciliati nella Città, che volontariamente domandino assumere questo nuovo Servizio, e non siano minori di anni diciotto, né maggiori di anni quaranta, e purché producano fede del Supremo Tribunale di giustizia di non essere stati condannati per delitti, ed insieme abbiano una fede del Commissario del loro Quartiere, che attesti della loro buona condotta, e di non essere sospetti alla Giustizia.

VI. Gl'Individui di queste Compagnie saranno arrolati senza capitolazione, o altra determinazione di tempo, che gli obblighi di continuare a servire, potendo domandare la loro licenza tutte le volte che vorranno, facendone però istanza al loro rispettivo Capitano, dal quale non gli potrà essere mai negata.

VII. Non sarà per altro ammessa simile domanda nel tempo che il postulante fosse in fazione; o fosse già comandato a qualunque fazione o si trovasse in arresto.

VIII. In ogni altro tempo gli verrà assolutamente accordata la sua licenza; purché paghi il valore della Montura che non avesse guadagnata, ma i così licenziati una volta non potranno essere più ammessi nella Truppa Civica.

IX. Sarà affidato il Comando interno delle quattro Compagnie ai rispettivi Capitani, ognuno dei quali dovrà provvedere a ben dirigere la propria Compagnia in conformità dei Regolamenti da Noi approvati in questo medesimo giorno.

X. Saranno reclutati, e rispettivamente eletti da ciascun Capitano fino al Caporale, ed Agente inclusive tutti quei soggetti, il numero dei quali sia bastante per completare la di lui Compagnia secondo gli enunciati Regolamenti.

XI. Tutti quelli pertanto liberi, o ammogliati che siano, i quali vorranno arrolarsi, si presenteranno ad alcun dei detti Capitani, i nomi dei quali saranno fatti palesi alla pubblica vista nella Gran Guardia residente in Palazzo vecchio, e se i medesimi saranno trovati idonei, ed avranno i suddetti requisiti, verranno ricevuti e descritti nel Ruolo della rispettiva Compagnia.

XII. Accettati che siano, verrà loro consegnato un Esemplare dei nuovi Regolamenti, onde possano essere informati degli obblighi loro ingiunti, e delle condizioni con le quali saranno ammessi, non meno che delle particolari prerogative, che abbiamo accordate a questa Truppa Civica, ed insieme riceveranno i così arrolati senza alcuna spesa una Patente firmata dallo stesso loro Capitano, mediante la quale si attesti, che sono rivestiti i medesimi del carattere, che in essa sarà espresso.

XIII. Riceveranno l'uniforme corrispondente al loro grado, quale sarà di colore bianco, sottoveste, e calzoni simili, con le mostre alle maniche, e la pistagna al Collo della Giubba di colore giallo, bottoni bianchi, e Cappello di pelo nero con bordo bianco, e coccarda in colori rispettivamente bianco, rosso, giallo, e verde, per distinguerli dalle differenti Compagnie, alle quali verranno ascritti.

XIV. In seguito saranno istruiti dai proprj Capitani, Uffiziali, e Bassi Uffiziali del modo di adempire al proprio servizio, e del contegno da tenersi dai medesimi, per potersi esattamente a quello uniformare.

XV. Proibischiamo a chiunque che non sia arrolato il vestire abiti in colore, e figura simili a quelli come sopra fissati per la Truppa Civica, sotto pena della perdita di tali abiti da acquistarsi dal querelante, dopo che gli siano levati i segni dell'uniforme militare.

XVI. Vogliamo inoltre che tutti gl'individui componenti queste Compagnie siano rispettati da qualunque Ceto di persone, e riconosciuti con tutte quelle onoranze, che richiede il loro rispettivo rango, e che sarebbero dovute a chi è ascritto in un Corpo di Truppa regolata.

XVII. Allorché questa Truppa, o parte di essa sarà in Sentinella, o di Guardia, ordiniamo che sia obbedita da qualunque persona di qualsisia rango, stato, e condizione, niuna esclusa, né eccettuata.

XVIII. E chi si opponesse, o mancasse di rispetto, o recusasse di obbedire, con trasgredire, minacciare, o violentare in tempo specialmente, che fosse alcuno in Sentinella, o di Guardia in qualità di Capoposto, oltre a potere essere impunemente respinto con la forza, ed arrestato nel fatto, resterà soggetto senza

alcuna scusa, o pretesto alli stessi pregiudizi di chi resiste alla giustizia o si rende contumace agli ordini della medesima.

XIX. Gli arrolati in queste Compagnie di qualunque grado si siano non saranno sottoposti all'esecuzione personale per i debiti civili contratti in qualsivoglia somma dopo l'ingresso nella Milizia, e perciò vogliamo, che da nessun Giudice, o Tribunale si commettano per tali cause mandati personali esecutivi contro i suddetti, alla pena della nullità degli atti, refezione di danni, spese, e ingiurie.

XX. Neppure per detta causa potrà farsi gravamento sopra le armi, robe, o vestimenti militari, che si ritrovasse appresso di sé l'arrolato.

XXI. Parimente alle istanze dei creditori non dovrà trattarsi agli arrolati di qualunque rango parte alcuna delle loro paghe, e fazioni, dovendole ricevere i medesimi nel loro intiero, e perciò viene proibito a qualunque Giudice o Tribunale di ordinare sequestri sopra le paghe, e fazioni predette.

XXII. Assegnamo inoltre annualmente in riguardo dei soggetti che comporranno questa Truppa Civica numero ottanta doti nella somma di scudi venticinque l'una da distribuirsene venti per ciascheduna Compagnia a nomina del rispettivo arrolato, il quale non potrà nominare che le proprie figlie, sorelle, cugine in primo grado, cognate, nipoti di figlio, o di fratello, e sorella dell'arrolato, per conseguirne poi il pagamento dopo la dazione dell'anello matrimoniale, il tutto da eseguirsi in conformità del Regolamento generale per la Truppa Civica, approvato in questo infrascritto giorno.

XXIII. Venendo a morte alcuno degl'Individui delle Compagnie, gli Eredi, o parenti del medesimo riporteranno al di lui Capitano la patente, quale sarà loro restituita dallo stesso Capitano che vi apporrà la dichiarazione dell'onorato servizio prestato dal defunto, e di più gli sarà rilasciata la sua montura, ma non riportando come sopra la patente dentro il termine di giorni quindici, saranno gli stessi Eredi intimati a pagare la valuta di quella porzione di Montura non guadagnata.

XXIV. Siccome i componenti queste Compagnie Civiche non dipenderanno più dai Cappellani Militari per il Governo, e disciplina spirituale, ma dai rispettivi Parochi nelle cure dei quali Essi abiteranno, perciò tali Parochi nel caso della loro morte ne passeranno pronto avviso al Capitano per mezzo della solita Fede di morte da darsi senza alcuna spesa.

XXV. L'istesso obbligo ingiungiamo ancora a tutti gli Spedalinghi, o ad altri ai quali spetti di ricevere gl'infermi, quando segua la morte di tali Individui nei loro Spedali.

XXVI. Gli arrolati suddetti potranno vivere liberamente nelle loro Case, ed esercitare qualunque arte, o mestiero, ma non intendiamo, che per questo si acquisti da loro distinzione, privilegio, o preferenza alcuna nella conduzione delle Case, e Botteghe sopra gli altri abitanti.

XXVII. I soli Capitani avranno sopra la porta esteriore delle case di loro abitazione uno scudo contenente le Nostre Armi, e quelle della Città con la descrizione del nome del Capitano, e della rispettiva Compagnia per indicare al Pubblico la residenza dei medesimi.

XXVIII. Questa truppa si presterà a tutte le pubbliche occorrenze, e specialmente gli Uffiziali, o Comandanti i Corpi di Guardia osserveranno, e faranno osservare esattamente il disposto dell'Editto de' 26 Maggio 1777 in quanto gli riguarda.

XXIX. Se alcuno ricevesse danno, ingiuria o offesa nella Persona dagli arrolati in tempo che fossero di servizio, potrà avere ricorso al Comandante della Guardia, da cui sarà posto riparo a forma dei Regolamenti dati per la conservazione della buona disciplina Militare.

XXX. Per le altre trasgressioni poi, e delitti che si commettessero dagli Individui della Truppa Civica tanto fuori, che in tempo di servizio procederanno i Tribunali ordinarj ai termini di ragione senza distinzione di rango, o altro riguardo, come se i delinquenti non fossero ascritti al Ruolo Militare.

XXXI. Quando perciò si trovassero anche in fazione, ad ogni istanza in scritto dei suddetti Tribunali che fosse fatta al rispettivo Capitano, o Comandante della Compagnia, verranno tali delinquenti fatti arrestare, e consegnati alla Giustizia, senza che ne sia presa cognizione per parte del Militare.

XXXII. Ma se tali delinquenti per i delitti da essi commessi venissero a restare condannati al confino, ai pubblici lavori, d'altra pena, benché minore, irrogante infamia, dovrà il Tribunale prima di fare eseguire la condanna parteciparla al rispettivo Capitano del condannato, affinché avanti che segua la pubblicazione della medesima, sia proceduto alla di lui cassazione dal Ruolo.

XXXIII. Viene permesso ai Soldati Comuni, e ai Caporali di sostituire altri Soggetti fuori ancora dei loro Camerati per le fazioni che gli appartenessero, e qualora tali Sostituti siano approvati dai Capitani, e descritti nei Ruoli che siano stati riconosciuti i loro requisiti voluti nei Soldati dal presente Editto, potranno vestire l'uniforme, e dovranno perciò essere rispettati da tutti come Soldati effettivi, e dai Tribunali pure saranno trattati come tali a tutti gli effetti, non ostante che dal Regolamento generale approvato in questo giorno vengano riguardati come estranei dal piede completo delle Compagnie.

XXXIV. Non dipendendo gli arrolati dai loro Capitani altro che per le cose di puro Servizio Militare prescritto dall'enunciato Regolamento generale saranno in libertà di prendere moglie senza obbligo di domandarne la permissione ai loro Capitani, come veniva prescritto dalle precedenti ordinanze fatte per la Truppa regolata, alle quali tutte con la pienezza della Nostra Autorità intendiamo di derogare, conforme deroghiamo in quanto siano contrarie a queste nuove disposizioni, o non applicabili alla condizione, e circostanze della Truppa Civica, come sopra stabilita per questa Città di Firenze.

Tale è la Nostra Reale Volontà, della quale comandiamo la puntuale esecuzione, e la piena osservanza.

Dato in Firenze li undici Aprile mille settecento ottanta.

DOCUMENTO 2 – *Regolamento Ordini e Capitoli per la Truppa Civica di Presidio nella Città di Firenze (Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, X, Firenze, Cambiagi, 1782, n. XXVI)*⁸²

Sua Altezza Reale avendo con Editto in data di questo stesso giorno stabilito, che si formino quattro Compagnie Civiche per il Servizio Pubblico della Città di Firenze, approva le infrascritte regole, ordinanze, e disposizioni, quali comanda, e vuole che siano inviolabilmente, e senza eccezione alcuna osservate in qualunque luogo, e tempo da chi si spetta, secondo i presenti Ordini.

E stabilisce, ed elegge per Comandante Regio della Piazza in Firenze il suo Consigliere di Stato, che per i tempi sarà Direttore, o Capo della sua Reale Segreteria del Militare, al quale verranno date a parte le Istruzioni, e Ordini concernenti l'Esercizio di questa sua Carica.

Capitolo I Delle Compagnie, e loro piede

I. Ciascuna delle quattro Compagnie di Truppa Civica dovrà esser composta dei seguenti ranghi, e quantità d'Individui.

N. 1 Capitano	
N. 1 Tenente	} Uffiziali
N. 1 Sotto Tenente	

N. 1 Sergente
 N. 1 Agente
 N. 9 Caporali
 N. 1 Tamburo
 N. 90 Comuni

Salvo quando in avvenire occorresse aumentare, o diminuire questa Truppa.

II. Le suddette Compagnie porteranno il nome dei rispettivi Capitani che per i tempi le comanderanno.

III. L'elezione dei suddetti Capitani, Tenenti, Sotto Tenenti, e Sergenti, sarà riservata a SAR.

IV. L'Uniforme da regolarsi a forma del Campione, o disegno, che sarà per tutte di Peluzzo color bianco con le mostre alle maniche della Giubba di panno in color giallo, con bottoni di metallo bianchi, che verrà somministrata ogni due anni.

V. La sottoveste di Peluzzo di color bianco con bottoni simili alli suddetti, e senza alcun altro adornamento e verrà somministrata come sopra.

VI. I Calzoni parimente simili alla Sottoveste, e saranno somministrati ogni anno.

VII. Le Ghettoni saranno nere di tela incerata, e verranno somministrate ogni due anni, e la fornitura dei Bottoni ogni quattro anni.

VIII. Il Goletto sarà nero di quocio, con vernice, e verrà somministrato ogni anno, e la fibbia d'ottone ogni quattro anni.

IX. Il Cappello di Feltro nero con Bordo bianco, e Coccarde in colori bianco, rosso, giallo, e verde per distinzione delle differenti quattro Compagnie, e verrà somministrato ogni due anni.

X. Avrà ciaschedun Comune, o Caporale un paio scarpe, e due risolature ogni anno, ovvero lire sei.

XI. Al Sargente, ed all'Agente sarà passata tutta la Montura in contanti a ragione di lire 40 l'anno per ciascheduno, lasciando a loro carico il provvedersi di Montura nei colori e forma come è stato detto, ma con libertà di usare quella sorte di panno che più gli convenga.

XII. In tutti i casi, nei quali a tenore del presente Regolamento occorresse di far pagare le Monture non guadagnate, e così in tutti quelli che accadesse di somministrare Generi di Montura in contanti si dovranno valutare come appresso in ragguaglio d'Annata.

Cappello	L. 3.10.6
Giubbia	L. 19.16
Sottoveste	L. 6.12.3
Calzoni	L. 4.18.5
Ghettoni con cera	L. 1.7.9
Bottoni per le medesime	L. -.10.8
Scarpe il Paio	L. 4
Suolature	L. 2
Goletto con vernice	L. -.4
Fibbia per il medesimo	L. -.6.4
Somma	L. 43.5.11

XIII. Agli Uffiziali non viene passata Montura, quale s'intende compresa nelle loro paghe, ma dovranno provvedersene con porre in opera ancor'Essi quel Panno, che più gli convenga, ed osserveranno però l'uniformità in tutto il resto.

XIV. Le Paghe, e Stipendj di ciascuna Compagnia consisteranno in quanto appresso cioè

Uffiziali

Al Capitano	L. 2160 l'anno
Al Tenente	L. 1080 l'anno
Al Sotto Tenente	L. 900 l'anno

Bassi Uffiziali

Al Sargente per paga	L. 504	
Per l'uniforme, come è detto sopra	L. 40	} l'anno
Ed il Quartiere, ed in luogo di esso per la Pigione	L. 84	
Somma	L. 628	

All'Agente in tutto come al Sargente

Caporali

Per ogni Fazione avranno lire 2

Aspezzate, e Comuni

Per ogni Fazione avranno L. 1.10

XV. In Comando agli Incendj averanno doppia Paga di Fazione.

XVI. In Comando all'Esercizio Militare averanno mezza paga di fazione.

XVII. In ogni Comando fuori della Città nel caso di dover pernottare avranno Quartiere, Paglia da Sterno, e la metà più della Tangente Giornaliera delle Paghe, e Fazioni.

XVIII. In Comando ai Teatri, Feste Pubbliche, e Feste Private, avranno una Paga di Fazione, e la riceveranno per mano dei loro Comandanti da quei Dipartimenti Pubblici, o Persone Private da cui saranno richiesti.

XIX. Sarà consegnato al Capitano di ciascuna Compagnia il rispettivo Armamento, che consisterà in un Fucile, e in uno Sciabolotto per ciascun Soldato, e per ogni Caporale una Sciabola senza Giberna, mentre nel prendere le Armi se li daranno tre Cariche in tasca per ciascheduno.

Capitolo II

Dell'Arruolamento, e reclutamento

I. Essendo stato con Editto di questo stesso giorno disposto in generale del modo da tenersi intorno all'Arruolamento degli Individui, che dovranno comporre le Compagnie Civiche, e alle qualità che in essi si ricercano, l'istes-

so si osserverà ancora nell'arruolare quelli, che secondo le vacanze converrà di reclutare.

II. Procedendo pertanto adesso con specialità a regolare questo punto nelle materie d'interna Amministrazione delle Compagnie si avverte come prima di ricevere al Ruolo qualunque Individuo, sarà ricercata l'attestazione dal Tribunale Supremo di Giustizia, che non vi sia stato condannato per alcun delitto, né segnato a quelli specchietti, ed altra Fede del Commissario di Quartiere dove abiterà, che attesti de' suoi buoni costumi, e condotta, e di non essere il medesimo sospetto alla Giustizia.

III. Saranno rigettati dall'intraprendere questo servizio i Servitori a livrea.

IV. Non potranno neppure essere ricevuti in dette Compagnie coloro che non abbino compita l'età di anni 18, e che siano maggiori di anni 40.

V. Dovranno esser visitati dal Cerusico destinato dal Capitano ad attestare, che non abbiano imperfezioni di corpo.

VI. Accettati che siano mediante la consegna della Patente, che gli sarà data, verranno assegnati alla squadra di un Caporale, e fatti riconoscere al medesimo, acciò nelle ore, e tempi nei quali restino meno distolti dalle loro particolari occupazioni, e senza recarli la minima vessazione gli instruisca nelle cose del servizio, onde presto i reclutati si rendano capaci di esser comandati.

VII. Non essendo praticabile, che nell'atto istesso, in cui riceverà il reclutato la Patente sia consegnata al medesimo tutta la montura, gli verrà per altro abbuonata nei conti come consegnata nel giorno istesso, acciò di tempo in tempo secondo le scadenze prefisse per i diversi Capi di montura possano venirli somministrati i nuovi senza dilazione.

VIII. L'istesse diligenze saranno praticate ancora nell'ammettere i Sostituti, ma questi non riceveranno Montura né Patente, e prima di essere ammessi ai Comandi in luogo de' loro Principali, dovranno far vedere di avere l'Uniforme fatto precisamente come conviene, e di essere almeno instruiti nelle cose principali del servizio.

IX. I Caporali dovendo esser'elekti dai Capitani, potranno venire prescelti fra i Comuni, qualora sieno riconosciuti capaci, o pure arruolati con grado di Caporale direttamente, se avranno l'idoneità, requisiti, e qualità sopra indicate.

Capitolo III Dell'Esercizio, Parate, e Marce

L'Esercizio del quale dovrà essere instruita la Truppa Civica, consisterà nel prender le armi in spalla, presentarle, metterle ai piedi, saper caricare, pulire, tirare, marciare in colonna, e fronte, far la parata, e porsi in positura.

Con queste vedute, e con riguardo soltanto a questi oggetti dovranno tanto gli Uffiziali, che i Bassi Uffiziali praticare, ed insegnare l'esercizio, osservando una piena uniformità in tutte le Compagnie.

Capitolo IV
Del Servizio Ordinario di Piazza

I. La necessità di dover prestare pronto soccorso in tutti i pubblici bisogni, e la vigilanza continova alla tranquillità, e quiete comune confidata alla Truppa Civica di Firenze richiede che giornalmente sia montata una Guardia preparata, e pronta ad ogni occorrenza.

II. Perciò ogni mattina al far del giorno dovrà montarsi la Gran Guardia Ordinaria al Palazzo Vecchio, & ivi formare il suo Corpo di Guardia.

III. Questo comando sarà forte, e composto come appresso.

Di un Ufficiale

N. 4 Caporali, e

N. 40 Comuni

IV. I Capitani, e gli altri Uffiziali di una medesima Compagnia dovranno montar la Guardia suddetta in Turno tra di loro, ed il Servizio sarà fatto tutto per Compagnie, tra le Compagnie per squadre di Caporali; e tra le Squadre per Individui, secondo l'anzianità, o sia ordine di Ruolo.

V. Nella Gran Guardia suddetta dovranno armarsi i seguenti posti; cioè

Alle due Porte di Palazzo Vecchio, per due Sentinelle di giorno, e di notte, Comuni	N. 6
Alla Cassa per una Sentinella di giorno, e di notte, Comuni	N. 3
Alla Guardaroba generale per una Sentinella di giorno, e di notte, Comuni	N. 3
Alla Posta Generale per una Sentinella in tempo di notte, Comuni che si rilevano dalla Gran Guardia	N. 3
Al Monte Comune per una Sentinella in tempo di notte, Comuni, che si rilevano dalla Gran Guardia	N. 3
Alla Porta Romana Caporali	N. 1
Comuni	N. 3
Alla Porta S. Gallo Caporali	N. 1
Comuni	N. 3
Alla Porta S. Niccolò Caporali	N. 1
Comuni	N. 3
Alla Porta al Prato un Guarda Posto fino a mezzo giorno, ed uno alla sera	N. 2
Comuni	N. 2
Alla porta a S. Frediano un Guarda Posto fino a mezzo giorno, & uno fino alla sera,	N. 2
Comuni,	N. 2
Alla Porta alla Croce un Guarda Posto fino a mezzo giorno, & uno fino alla sera,	N. 2
Comuni,	N. 2
Alla Porta a Pinti un Guarda Posto fino a mezzo giorno, & uno fino alla sera,	N. 2
Comuni,	N. 2

Di Ordinanza presso il Comandante Regio, che spacerà gli Ordini per la Truppa Civica, un Comune fino a mezzo giorno, & uno fino alla sera	N. 2
Teste	N. 40
Restano alla Gran Guardia, e riserva	
Uffiziale	N. 1
Caporali	N. 1
Comuni	N. 3
	<hr/> N. 45

VI. Per ciascuno dei suddetti Posti, saranno stabiliti gli Ordini generali dal Comandante Regio, e si conserveranno alla Gran Guardia in un Libro intitolato Protocollo delli Ordini, abolito, e riformato quello, che vi è attualmente per la Truppa Regolata, passandoselo sempre in consegna tra di loro gli Uffiziali, che comanderanno la detta Guardia.

VII. A ciascun Posto poi dovranno stare sempre affissi li Ordini generali attenenti al Posto rispettivo.

VIII. Anche li Ordini particolari, o temporali, che occorreranno, verranno dati in scritto dal Comandante Regio della Piazza alli Uffiziali, che dovranno comandar la Guardia, o spediti alla Gran Guardia, secondo l'esigenza dei casi.

IX. Comunque sieno tali Ordini temporali, o costanti, dovrà l'Uffiziale, che li riceve conservarli alla Gran Guardia, e copiarli fedelmente al Libro suddetto Protocollo.

X. Sarà dovere dell'Uffiziale che smonta la Guardia il comunicare a quello che la monta li Ordini venuti, ma questi insieme non resta dispensato dal farne ricerca, ed informarsene.

XI. Per uso delle Sentinelle in tempo d'Inverno, saranno conservati alla Gran Guardia sempre in consegna all'Uffiziale, che la comanderà N. 60 Cappotti, i quali verranno dall'Uffiziale predetto distribuiti secondo le occorrenze, e secondo la quantità dei Posti delle Sentinelle, che si armeranno dalla Gran Guardia, tanto in Palazzo Vecchio, quanto alle Porte, o altri Posti dipendenti dalla medesima, facendosene render conto dalli rispettivi Capi Posti.

XII. E qualora per i comandi straordinari in Città occorressero cappotti per le Sentinelle del rispettivo comando, il Capitano, o Comandante della Compagnia dalla quale verrà distaccato il comando rispettivo, ne farà richiesta al Comandante della Gran Guardia, al quale ne renderà conto finito che sia il comando straordinario suddetto, sempre avvertendo che tali cappotti dovranno praticarsi solamente per le Sentinelle allo scoperto, e non altrimenti.

XIII. Anche di tutti gli arnesi, e robe esistenti al Corpo della Gran Guardia, dovrà volta per volta passarne la consegna l'Uffiziale che smonta a quello che monterà.

XIV. E per facilità, sicurezza, e comodo di questo atto, di tutti gli Arnesi suddetti ne sarà tenuta affissa la nota al Corpo di Guardia.

XV. Potendo accadere che alcuno si trovi tuttavia in Arresto alla Gran Guardia, quando essa deve mutarsi, saranno compresi anche tali Arresti nella consegna all'Uffiziale, che prenderà la Guardia.

XVI. Durante la Guardia ordinaria, l'Uffiziale Comandante alla Gran Guardia dovrà mandare al Comandante Regio il Rapporto in scritto di quanto accadesse di nuovo, tanto ai Posti armati sotto il suo comando, quanto alla Gran Guardia istessa.

XVII. E non essendovi novità d'accidenti, dovrà mandare il Rapporto negativo ogni sera dopo serrate le Porte della città.

XXVIII. Sarà fatto rapporto di qualunque Arresto seguito tanto alla Gran Guardia, quanto alli Posti dipendenti.

XIX. La notizia dei Forestieri descritti alle Porte della Città secondo gli ordini generali, e particolari per la Guardia delle Porte medesime, sarà un Soggetto di Rapporto da inserirsi in quello generale della sera.

XX. Durante la Guardia pervenendo Ordini dal Comandante Regio, saranno dati in scritto, e dovrà l'Uffiziale Comandante eseguirli puntualmente, e senza dipendenza alcuna dalle Compagnie, né da altra autorità.

XXI. Le Porte della Città dovranno ordinariamente aprirsi, o serrarsi secondo le Stagioni, e rispettivamente alle ore, che saranno destinate dal Comandante Regio, e rese note mediante l'Ordine, e Tabella, che dovrà tenersi affissa alla Gran Guardia, dove dovranno anche custodirsi le Chiavi delle Porte medesime.

XXII. Sarà quindi dovere del Comandante della Guardia il mandare in tempo opportuno i Guarda Posti, ed i Picchetti rispettivamente alle Porte con le Chiavi per aprirle sollecitamente a comodo del Pubblico.

XXIII. La Funzione tanto di aprire, che di serrare le Porte dovrà farsi alla presenza del rispettivo Ministro della Dogana Cassiere di Porta.

XXIV. La fazione di Guardia Posti nel corso di ogni Guardia dovrà consistere nel rimanere sul posto dal fare del dì, fino a Mezzogiorno, oppure dal Mezzogiorno fino al serrar delle Porte di Città.

XXV. Su questo piede dovranno esser comandati, e rispettivamente rilevati i Guardaposti.

XXVI. Dove sia comandato un Basso Uffiziale in forma di Capoposto con più Comuni dovranno farsi ordinariamente le Sentinelle, che sono state prescritte sopra, e ciascuna della durata di un'ora.

XXVII. La Guardia di tali Posti si distaccherà dalla Gran Guardia, e con essa si muterà ogni giorno.

XXVIII. Deve esser peso dei Capoposto l'eseguire gli Ordini generali del Posto rispettivo, che vi staranno sempre affissi, e tutti gli altri che gli pervenissero nel corso della sua Guardia.

XXIX. Per i casi espressi, e materie indicate negli Ordini predetti dovranno farsi i Rapporti dai Posti alla Gran Guardia con prontezza, e puntualità, ed il Capo del Posto rispettivo dovrà sempre renderne conto.

XXX. Le Ronde ordinarie dovranno farsi dai Tenenti, e dagli Uffiziali, come viene indicato dal presente Regolamento ai Capitoli riguardanti gli Uffiziali predetti.

XXXI. Tanto alla Gran Guardia, quanto agli altri Posti, o Corpi di Guardia, non dovrà farsi parata, né presentare le armi a chiunque passasse senza ordine speciale del Comandante Regio, salvo che passasse il Santissimo in processione, si faccia la parata col ginocchio a terra, e cappello in mano, e passando le Persone Reali si faccia parata con le armi in mano; e positura nel passare, che facessero d'avanti di loro li Uffiziali.

XXXII. Smontata poi la Guardia, l'Uffiziale che l'avrà comandata accompagnerà la Truppa alla casa del suo Capitano a posare le armi, e si troverà presente al pagamento della Fazione dovuta alli Individui, che secondo il presente regolamento ne dovranno essere soddisfatti.

XXXIII. In attestazione del seguito pagamento, il Sergente della rispettiva Compagnia, & un Caporale di quella stati comandati alla finita Guardia, o pure due Caporali come sopra in assenza del Sergente, firmeranno la nota delle Fazioni, dichiarando di aver veduto a ciascuno Individuo ricevere la somma dovutali.

Capitolo V

Del Grado, Autorità, e Servizio dei Capitani

I. Mentre SAR elegge di Motuproprio i Capitani, e vengono distinti con il rango di Uffiziali primari nella loro Compagnia, devono contenersi come tali, procurando d'introdurvi e conservarvi i sentimenti di zelo, che convengono al servizio, e mostrando con l'esempio a tutti i subordinati come in questo punto faranno consistere il carattere di onore Militare, e lo sosterranno con azioni, e contegno, che ognuno imiterà, se essi come superiori sapranno farsi amare, rispettare, e stimare.

II. Così per corrispondere alla dimostrazione di fiducia, e di stima, che viene espressa dalla loro elezione, e dall'autorità che vi è congiunta, applicheranno assiduamente alle incumbenze del loro Impiego, facendosi pensiero principalmente di arruolare, e reclutare Persone, non solo delle qualità ricercate dal Cap. II dove si tratta dell'arruolamento, e reclutamento, ma anche procurando di prescegliere quelle di migliore capacità, e condotta, e che posseggano abilità adattate a ben riuscire nel servizio, come può essere delle arti utili alle occasioni d'incendio, e simili, e così delle abilità nelle operazioni di penna, onde potere sempre sceglier soggetti da formarne Aspezzate, e Caporali.

III. Si daranno una egual premura d'instruire i Tenenti, e Sotto-Tenenti anche nelle cose attenenti al servizio del Capitano, acciò non solo in caso di assenza, o impedimento del medesimo possano supplire utilmente, come anco in caso di vacanza rendersi degni della promozione a quel grado.

IV. Vengono autorizzati i Capitani di prevalersi alle occorrenze dell'aiuto dei detti Uffiziali Subalterni nel maneggio dell'Azienda economica di Compagnia, ma sempre a conto, e rischio di essi Capitani.

V. Staranno avvertiti di non difficoltare ai Caporali, e Comuni la permissione di assentarsi dalla Città per più di tre giorni, essendo loro ingiunto l'obbligo di denunziare simili assenze in persona, e rispettivamente per mezzo dei Caporali, unicamente all'oggetto che i Capitani possano essere informati della quantità della Gente, che tempo per tempo saranno sicuri di poter comandare, senza pericolo di trovarla mancante, quando non vi sia tempo da supplire comodamente in altra maniera.

VI. Ma siccome l'istess'obbligo è ingiunto agli Uffiziali Subalterni, e ai Bassi Uffiziali nel caso di volere assentarsi per più d'un giorno, non perciò devono con questi usare l'istessa facilità, se non in quanto il servizio lo permetta, su di che i Capitani saranno sempre responsabili dell'inconvenienti, che perciò accadessero.

VII. Occorrendo poi ai Capitani di assentarsi per più d'un giorno, dovranno impetrarne la permissione dal Comandante Regio della Piazza.

VIII. In tali casi lasceranno il Comando al Tenente della Compagnia, ed essendo assente, al Sotto Tenente, facendogli la consegna delle Armi, Arnese di Armamento, generi di Montura, e munizioni, o totale, o parziale come crederanno che possa richiedere il Servizio nel tempo di tale assenza.

IX. Di queste consegne, e temporarie amministrazioni i Capitani se ne faranno render conto quando si restituiranno alla Compagnia, dovendo essi solamente, e pienamente risponderne.

X. Ma quando i Capitani si dovranno assentare comandati, sarà peso del Tenente, o Sotto Tenente, rispettivamente il render conto senza obbligazione del Capitano, e rispondere della consegna ricevuta, ed amministrazione tenuta, ed anche questo rendimento di conto, e restituzione di consegna si farà ai Capitani rispettivi, che ne vengono precisamente incaricati.

XI. Come viene stabilito, che i Comandi tanto in servizio ordinario, che straordinario si facciano per Turno, procedendo prima per Compagnie, e poi per Brigate, e per Individui, dovranno i Capitani far tenere al Sergente un registro dei Turni di servizio, ma invigileranno per altro acciò cammini a dovere, a fine di poter sempre render giustizia a chi reclamasse in qualunque caso, avvertendo che anche dei comandi in servizio, essi Capitani risponderanno principalmente.

XII. I Capitani saranno esenti dalle Ronde ordinarie in considerazione degli affari di Montura, ed altro, di cui sono specialmente incaricati.

XIII. E per il medesimo riguardo non intervengono nel Turno, allorché il comando sia minore di trenta teste in tutti.

XIV. Viene proibito ai Capitani il fare uscire in Città tutta, o parte anche minima della Compagnia armata fuori dei Comandi ordinarj, o straordinarj, e qualora venisse trasgredita questa proibizione, saranno riguardati i Capitani, o Comandanti delle Compagnie come colpevoli.

XV. E come viene disposto al Capitolo Primo che qualora venga comandata la Truppa alle Feste private, o pubbliche, dove sia ordinata dal Comandante Regio debbano i comandati essere soddisfatti delle loro Fazioni da chi ne avrà fatta la richiesta, e rispettivamente dalle Casse cui appartenga la Festa, o Spettacolo ec., così deve esser peso, e pensiero dei rispettivi Capitani l'esigere dalle Persone, o Casse suddette l'importare di tali Fazioni, che peraltro dovranno pagare agl'Individui subito terminato il rispettivo Comando.

XVI. In ogni occasione di Comandi straordinarj fuori di Città, nei quali occorra pernottare con la Truppa, saranno date particolari istruzioni, e direzioni ai Capitani, o Comandanti che ne fossero commissionati, e così verranno provveduti anco di quanto può abbisognare alle circostanze dei casi.

XVII. Vengono rimesse al prudente arbitrio dei Capitani le momentanee punizioni per le semplici mancanze, che commettersero i Caporali, e Comuni contro gli ordini in materia di servizio, giacché per i delitti, e trasgressioni fuori di tali materie, ed attualità di servizio, rimangono tutti gli Arruolati sottoposti ai Tribunali competenti, come viene espresso nell'Editto pubblicato contemporaneamente all'approvazione dei presenti Capitoli, e ordinanze militari.

XVIII. Le punizioni predette, proibito affatto l'uso delle percosse, e del bastone, potranno estendersi ad aggravare il mancante di più sentinelle continove, fino in tre ore in tutto all'arresto stretto alla Gran Guardia senza comunicare con alcuno, alla privazione di più Fazioni, fino in tre di esse, alla sospensione temporaria, o perpetua dal servizio di Aspezzata, e così alla degradazione del posto di Caporale, e per ultimo fino al Congedo del servizio, il quale però non potranno eseguire senza averlo prima partecipato al Comandante Regio, e ottenuta la sua approvazione.

XIX. Useranno di questa autorità secondo i casi, e sempre con la più esatta imparzialità, e senza bisogno di formalità alcuna per procedere, ma di tali piccole punizioni qualunque sia, dovrà esser tenuto un registro esatto indicante i motivi delle medesime, il giorno, ed il nome del punito, perché ad ogni richiesta i Capitani ne possino render conto.

XX. Quanto alle mancanze poi, e trasgressioni degli Uffiziali, e Bassi Uffiziali nelle materie del servizio, dovranno i Capitani, e Comandanti rispettivi delle Compagnie usare le più premurose correzioni, ed avvertimenti, ma quando tali avvertimenti si rendessero di nessun effetto, stante la frequenza delle stesse mancanze, e che le medesime fossero gravi, ne faranno rapporto al Comandante Regio, perché venga provveduto con la risoluzione di S.A.R.

XXI. Di questa sorte di mancanze, e lievi trasgressioni, e dei casi riferibili alle medesime si rimette nel prudente discernimento dei Capitani il giudicare per procedere in conseguenza.

XXII. Gli Agenti delle Compagnie sono stati rilasciati alla elezione dei Capitani, acciò possano aver persone di loro fiducia in tutti gli affari di economica amministrazione, consegne, conteggi, e scritturazioni, in cui se ne potranno prevalere come loro aiuti, dovendone per altro rispondere a tutto loro rischio.

XXIII. Terranno i Capitani una Filza di giustificazioni, nella quale conserveranno tutti i Documenti per loro discarico, tanto concernenti l'Azienda economica della Compagnia, quanto l'Arruolamento, Reclutamento, e Comando.

XXIV. Dovranno i Capitani tenere ancora un Libro Ruolo, in cui siano descritti tutti gli Arruolati, cominciando da loro medesimi, con indicare il giorno dell'ammissione al servizio, e lasciare a ciascun nome tanto spazio che serva a notarvi tutte le variazioni che seguissero rispetto all'individuo arruolato, e tutte le somministrazioni che gli verranno fatte in Paghe, Monture, e Fazioni.

XXV. Riceveranno in consegna le Armi, Arnesi di Armamento, e Munizioni assegnate alla Compagnia, e per poterne dare discarico, ne terranno un Libro Inventario, dove siano impostati a Capi tutti i generi predetti nelle Classi prenominate, registrando a ciascun'Articolo d'impostatura le variazioni che accaderanno in aumento, o diminuzione della consegna.

XXVI. Verrà destinato un Magazzino nella Città, in cui potranno conservarsi le polveri, che i Capitani avranno avute in consegna, all'effetto che resti in tal guisa allontanato ogni sinistro accidente col ritenerle nelle proprie loro Case, e ciascuno di essi Capitani avrà un luogo separato sotto la sua chiave in detto magazzino dove conservare le dette polveri di sua consegna, salva la piccola quantità occorrente al servizio giornaliero delle Compagnie, che non può tenersi separata dall'armamento.

XXVII. Ogni mese riceveranno anticipatamente un'assegnazione da risquotere per conto della Cassa del Commissariato del Militare, e questa sarà l'importare delle Paghe, e Fazioni sul piede di servizio ordinario.

XXVIII. Sarà loro parimente con lo stesso mezzo somministrata ogni sei mesi quella somma, che richiederanno al Commissario del Militare per supplire al fornimento delle monture, ed altre occorrenze, ma per buona regola nel richiedere tal somministrazione dovranno accennare gli oggetti della sua destinazione, avvertendo la quantità, e qualità delle monture, ed altre spese previste, che possano occorrere nel Semestre, a fine di far vedere che non richiedono somme eccessive di superfluo, o troppo scarse da fare mancanza alle occorrenze.

XXIX. Viene commessa, e confidata ai Capitani l'intera incumbenza di provvedere, e somministrare tutta la montura alla rispettiva loro Compagnia, secondo la forma, figura, e qualità che assieme con i presenti ordini se li consegna in disegno, e modello.

XXX. Avranno cura pertanto di provvedere generi di buona qualità, e pienamente uniformi nelle loro specie, o classi, avvertendo d'impiegarvi mercanzie, o manifatture del Paese, senza far uso delle forestiere, altro che in quanto di alcune non se ne abbia la produzione, o la fabbricazione in Toscana, e su questo punto useranno particolar diligenza.

XXXI. Con egual premura procederanno nel contrattare i prezzi dei generi da montura con i mercanti, e manifattori, avendo sempre in mira di amministrare questa parte d'Interesse Regio con tutta la buona economia, e vantaggio.

XXXII. Sebbene per regola generale le Monture si debbano distribuire in natura fabbricate, e compite, viene rimesso al prudente arbitrio dei Capitani il distribuire i generi greggi, o tagliati, o preparati solamente, e passare l'importare delle fatture in contanti a quelli individui, i quali crederanno che non faranno abuso di questa facilità, purché non resti offesa l'uniformità prescritta.

XXXIII. Sarà poi cura dei Capitani stessi d'invigilare, e fare invigilare dai loro Sottoposti, che sia tenuto ben pulito, e che non sia abusato dell'Uniforme, o Montura dispensata, e in fine si uniformeranno al disposto del presente Regolamento, che devono riguardare come Legge generale, e fondamentale nell'esercizio della loro autorità, destinata a tenere in osservanza esattissima tutto quanto si contiene in quelle ordinazioni, ed a farle adempire rispettivamente a tutti i loro subordinati.

XXXIV. Mediante poi la rivista annuale che si farà davanti al Comandante Regio, e di che si tratta nel Capitolo delle riviste, si averanno i Capitani, e rispettivi Comandanti delle Compagnie per scaricati di ogni loro dovere verso i loro Subordinati, qualora alle riviste non rimanga loro a render conto, o giustificare cosa alcuna.

XXXV. E per ottenere il saldo annuale della loro amministrazione economica, dovranno al più dentro al termine di giorni dieci dopo scaduta l'annata rimettere al Commissariato Militare il Conto generale della rispettiva Compagnia, il quale dovrà dimostrare le somme pervenute alla Compagnia, e l'erogazione delle medesime coll'ammontare dell'avanzo, che rimanesse in Cassa al Capitano, o Comandante rispettivo.

XXXVI. Questo Conto generale sarà formato sul modello che il Commissariato del Militare farà pervenire ai Capitani, e non altrimenti, acciò anche in questa parte venga osservata quell'uniformità, che richiede la materia.

Capitolo VI

Dei Tenenti, loro grado, autorità, e servizio

I. Sono i Tenenti nel Rango di Uffiziali subalterni al Capitano della rispettiva Compagnia, e superiori a tutti gli altri individui della medesima, ed a questo grado onorifico gli porta la graziosa elezione di S.A.R. onde devono mostrarsene

degni con azione e contegno, che possa servire d'esempio a tutti i loro subordinati, che sempre meglio obbediranno al loro Comando, quanto maggiore stima potranno concepirne, ed in questo consiste il carattere di quel vero onore che sosterranno con manifestare in ogni occasione prove di fedeltà, e zelante servizio.

II. Riceveranno gli Ordini del proprio Capitano, e ad esso dovranno fare rapporto di quanto accadesse di nuovo nella Compagnia, acciò possa opportunamente provvedervi con la di lui autorità.

III. Ordinariamente perciò ogni mattina, e straordinariamente poi ogni volta che dai loro Capitani saranno fatti intimare, si dovranno presentare alla Casa del Capitano per farli rapporto di quanto occorra referirgli, e prendere gli Ordini che esso avesse da comunicare.

IV. Dovranno prestare aiuto al Capitano rispettivo in tutte le di lui incumbenze, e fare le sue veci secondo le commissioni, ed Ordini, che esso li darà, impiegandosi con tutto lo zelo, ed attenzione per il servizio, e rendendone conto con puntualità.

V. A tale oggetto i Tenenti procureranno di instruirsi diligentemente nelle funzioni di Capitano per rendersi capaci, e degni di ascendere a quel grado forniti delle cognizioni necessarie, e per contribuire così al loro onore, e al miglior bene del servizio.

VI. Quando per assenza, o vacanza del Capitano si troveranno in stato di Comandanti della Compagnia, dovranno assumere la consegna delle armi, generi di Montura, libri, scritture, e denari in quelle quantità, e rispettive qualità, che gli verrà ordinato dal Capitano nell'atto di sostituirli alle sue veci, e fargliene le opportune confessioni, o ricevute per rendergliene conto.

VII. E qualora la vacanza del Capitano accadesse per la sua morte o Arresto, onde il Tenente non potesse ricevere la consegna del medesimo, dovrà il Tenente di quella Compagnia procedere subito in presenza del sotto Tenente della Compagnia medesima essendovi, e non essendovi in presenza al sotto Tenente di un'altra Compagnia, e del Sergente, e dell'Agente portarsi alla Casa del Capitano morto, o arrestato, ed ivi riscontrare con l'Inventario le armi, gli arnesi di armamento, e le munizioni, e riceverle in consegna, facendone la confessione in scritto, firmata dalli suddetti Uffiziali, e bassi Uffiziali, che saranno stati presenti.

VIII. Fatto tutto ciò, dovrà il Tenente presentarsi al Comandante Regio, e parteciparli tutto il seguito per averne gli Ordini in conseguenza.

IX. Nel corso d'ogni Guardia, dovendo essi fare la Ronda, come verrà loro intimato, anderanno a prenderne l'Ordine alla Granguardia dall'Uffiziale, che la comanderà, ed accompagnati da un Caporale, o Aspezzata, e da un Comune, visiteranno tutti i posti armati, che gli verranno indicati, osservando se le Sentinelle, e Capiposti facciano il loro dovere, e ricercheranno ad ogni posto se vi sia accaduta qualche cosa di nuovo, e di tutto faranno rapporto al Comandante della Granguardia, quando finito il giro dei posti, si restituiranno alla medesima.

X. Sarà particolare incumbenza dei Tenenti di trovarsi presenti quando il Sergente insegnerà ai Caporali, e Comuni l'esercizio, per invigilare che i medesimi vengano instruiti in questo punto a tenore di quanto è stato spiegato nel Cap. III e per osservare che i detti Sergenti non ne abusino, e che anzi pongano in opera in ciò fare tutte le più dolci, e buone maniere onde la gente non venga a restar vessata, o soverchiamente inquietata, e se ancora li stessi Caporali, e Comuni, desiderando di presto instruirsi in tutto ciò che riguarda l'adempimento de' propri doveri facessero istanza di essere esercitati, ed instruiti anche privatamente, i Tenenti non potranno recusare di prestarvisi, ed ammaestrarli con tutta la possibile dolcezza, e pazienza, anziché loderanno la di loro premura, e zelo, perché prendano maggiore incoraggiamento a ben riuscire nel servizio.

XI. Averanno per altro l'avvertenza di destinare a queste funzioni, tempi, ne' quali non vengano a distogliersi i soldati dai loro lavori, o pregiudicare ai loro interessi e senza vessargli o ingiuntarli in veruna maniera.

XII. Ogni volta che monterà la guardia, o che sarà comandata in servizio la Compagnia in qualunque numero, il rispettivo Tenente dovrà trovarsi a Casa del proprio Capitano per ivi riscontrare se i soldati sieno ben vestiti, e se abbiano le loro armi pulite, con disporre il tutto in forma che regni sempre il buon ordine, e la dovuta pulizia.

Capitolo VII

Dei Sotto Tenenti, loro Grado, Autorità, e Servizio

I. I Sotto Tenenti sono di rango Uffiziali Subalterni al loro Capitano, con dipendenza anche dal loro Tenente, e questo carattere richiede da essi la più esatta subordinazione, e pronta esecuzione agli Ordini dei loro Uffiziali Superiori in tutte le materie del Servizio.

II. Particolare incumbenza dei Sotto Tenenti deve esser il dar mano al proprio Tenente nell'esercitare, ed instruire i Soldati, e Caporali nelle cose del Servizio, ed assisterli in ogni occasione, acciò adempiano plausibilmente al loro dovere.

III. Anche la puntualità nella Fabbricazione delle Monture, farà un'oggetto principale tra le incumbenze del Sotto Tenente, il quale tanto più si renderà commendabile dell'aiuto, che presterà al suo Capitano, quanta maggiore farà riconoscere la di lui attenzione in questa materia.

IV. Perciò dovrà il Sotto Tenente visitare spesso i Lavori dei Manifattori, le materie che impiegheranno nelle Monture, e così quei Capi di Lavori, che consegneranno per fatti, avvertendo che sieno eseguiti con puntualità, e stabilità, e con l'uniformità dovuta.

V. Farà quindi rapporto al suo Capitano, ed in assenza del medesimo al Tenente, che comandasse la Compagnia, di tutto ciò che in questa materia non procedesse a dovere, onde potere ottenere gli ordini opportuni a rimediarsi.

VI. Anche l'invigilare perché il Turno dei Comandi proceda con le regole prescritte dai presenti ordini, sarà uno degli speciali doveri dei Sotto Tenenti, e perciò il libro, in cui il Sergente ne terrà registro alla Compagnia, dovrà essere rivisto ogni settimana dal Sotto Tenente, che risponderà particolarmente al suo Capitano della retta esecuzione di questo punto di Servizio.

VII. I Sotto Tenenti riceveranno li ordini dai loro Tenenti, o dai loro Capitani, ed ai medesimi rispettivamente faranno i loro rapporti secondo li ordini ricevuti.

VIII. Ordinariamente ogni mattina, straordinariamente poi ogni volta che saranno intimati, dovranno presentarsi alla Casa del Capitano rispettivo per fargli rapporto di tutto quanto occorre referirgli, e prendere gli Ordini che esso avesse da comunicare.

IX. Dovrà il Sotto Tenente fare le veci del suo Tenente in ogni caso, che dal suo Capitano gli venga imposto, impiegandosi anche allora con tutto lo zelo, ed attenzione per il Servizio.

X. E siccome in caso di assenza del Tenente, deve il Sotto Tenente farne le veci, come pure in assenza del Tenente, e del Capitano assumere il Comando, e l'Amministrazione della Compagnia, così i Sotto Tenenti procureranno d'istruirsi delle Funzioni di detti loro Uffiziali superiori, onde poter corrispondere con onore al bene del Servizio, e rendersi degni di considerazione alle occasioni di promozione.

XI. Nel corso d'ogni Guardia, dovendo i Sotto Tenenti fare una Ronda per Turno tra di loro, e tra i Tenenti, quello che sarà di Turno da mattina si presenterà all'Uffiziale che comanderà la Gran Guardia a prenderne l'ordine, ed accompagnato da un Caporale, o Aspezzata, o da un Comune, e visiterà tutti i Posti Armati, che gli verranno indicati dall'Uffiziale predetto, osservando se le Sentinelle, e Capiposti facciano il loro dovere, e ricercando ad ogni Posto se vi sia cosa di nuovo, farà poi di tutto rapporto al Comandante della Gran Guardia, quando finito il giro dei Posti si restituirà alla medesima.

XII. All'ora, che si smonterà la Gran Guardia con distacco della sua Compagnia dovrà trovarsi il Sotto Tenente alla Casa del Capitano.

XIII. In quanto viene disposto dal presente Regolamento al Capitolo dei Tenenti, e dei Capitani, dovranno i Sotto Tenenti uniformarvisi, qualora si trovino ad esercitare le Funzioni, e le veci di detti Uffiziali loro Superiori.

Capitolo VIII Dei Sergenti, loro Grado, e Servizio

I. Il Posto del Sergente deve essere riguardato come l'organo, dal quale deve ottenersi l'attività del Servizio, tanto alle Compagnie, quanto alle Guardie, e Comandi.

II. Con questa mira i Sergenti che saranno eletti da S.A.R. dovranno bene, e dettagliatamente impossessarsi di tutti gli Ordini, e Regolamenti Militari

concernenti la Truppa Civica, non solo per praticare i propri doveri verso gli Uffiziali loro superiori nelle cose del servizio, come anco per istruirne i Caporali, e Comuni ad essi subordinati, e tenere in ogni tempo viva l'esattezza, e la precisione in tutte le funzioni, alle quali sarà obbligata la Truppa.

III. Principale incumbenza del Sergente deve essere l'insegnare l'Esercizio ai Caporali, ed ai Comuni con quella semplicità, ed uniformità che viene prescritta dal presente Regolamento al Capitolo che tratta di questa materia.

IV. Parimente istruirà i medesimi del modo di stare in Sentinella, insinuando loro i riguardi da aversi, e le avvertenze da praticarsi tanto nel modo di ricevere la consegna, come nel renderla, e così nel modo da contenersi nei casi più comuni, o essenziali almeno.

V. Visiterà anche il Sergente la Gran Guardia, quando vi saranno comandati distaccamenti della sua Compagnia, per rapportare quanto potrà occorrere all'Uffiziale, che comanderà detta Guardia.

VI. L'istesso praticherà in occasione di qualunque altro comando straordinario, che fosse distaccato come sopra.

VII. Dovere dei Sergenti sarà quello parimente di visitare le Armi, e Generi di Armamenti, e munizioni, quando la Truppa ritorna dalla Gran Guardia, o altri Comandi alla casa del suo Capitano per riconoscere che il tutto vi venga depositato intieramente, onde poter fare rapporto al Capitano di ciò che mancasse, e di ciò che fosse rotto, o danneggiato, a fine che possano venir presi i provvedimenti opportuni.

VIII. Dovrà parimente il Sargente al ritorno dei Comandati come sopra, assistere al pagamento della Fazione, e firmarne la Nota in attestazione di aver veduto ritirare a ciascuno il suo avere.

IX. Sarà obbligo del Sergente di tenere il libro Registro dei Comandi alla sua Compagnia con tutta la diligenza, ed in forma da poter sempre dimostrare come cammini in regola il turno dei Servizi, e delle Fazioni di ciascuna Squadra, e di ciascuno Individuo.

X. E questo Registro, che dovrà servire di norma alli altri destinati per formare i conti della Compagnia, conviene che si trovi puntualmente scritturato, e sempre in giorno.

XI. Procurerà il Sergente di ben conoscere personalmente tutti gli Individui della sua Compagnia, e distinguere le qualità loro, e la loro capacità per aiutare con queste cognizioni la scelta delle persone più idonee alle occasioni.

XII. Essenziale oggetto nel Servizio del Sergente sarà il tenersi informato continuamente degli Individui che si trovassero malati, o assenti, a fine di poter sempre far conoscere per mezzo de' suoi rapporti al Capitano la forza effettiva della Compagnia al buon servizio, e ciò oltre alle diligenze, che vengono imposte ai Caporali su questo punto, delle quali i Sergenti devono procurare il preciso adempimento.

XIII. In riguardo agli oggetti della vigilanza continua che viene ingiunta ai Sergenti per ottenere l'attività, e la puntualità del Servizio, sono dispensati da tutte le Fazioni di Guardia, e da tutti i Comandi tanto ordinari, che straordinari, salvo il caso di dovere Essi seguitare fuori della città il loro Capitano, o Comandante della Compagnia.

XIV. Non potrà assentarsi il Sergente dalla Città per più d'un giorno senza licenza del Capitano, o Comandante della Compagnia.

Capitolo IX Degli Agenti delle Compagnie

I. L'Elezione degli Agenti viene rimessa alla facoltà dei rispettivi Capitani perché sono destinati a servir loro d'aiuto nelle molte incumbenze della Compagnia, e specialmente in tutto ciò che concerne l'Amministrazione Economica, e le Scritture, e Conti, che vi abbisognano.

II. Si governeranno perciò in tutto, e per tutto secondo li Ordini che riceveranno dai loro rispettivi Capitani, ai quali dovranno anche pienamente render conto del loro operato, che anderà tutto a rischio dei Capitani medesimi.

III. Sarà premura dell'Agente di instruirsi bene di tutti li Ordini concernenti il Servizio per rendersi capace di farlo non solo per il suo proprio Impiego, come anco per instruire gli altri di rango a sé subalterni in ogni occasione, che gli venisse ingiunto dal Capitano di occuparvisi in qualunque modo, e specialmente quando per mancanza del Sergente venisse incaricato di fare le sue veci, o fosse promosso a quel posto.

IV. In ogni Compagnia l'Agente averà il grado di Basso Ufficiale immediatamente dopo il Sergente.

V. Li Agenti ancora saranno compresi tra gli Individui componenti la Truppa Civica, e conseguentemente dovranno esser trattati, e considerati a tutti gli effetti in conformità dei presenti Regolamenti.

Capitolo X Dei Caporali, loro Contegno, e Servizio

I. Il primo dovere dei Caporali consisterà nel dare alli Comuni ogni migliore esempio di fedeltà, puntualità nel Servizio, di buona condotta, e moderato costume nel loro vivere, onde ciascun Comune comprenda, che per ben distinguersi nella sua Professione Militare, si richiede per principale oggetto il fondamento delle buone azioni, ed il contegno di buon costume.

II. Con queste mire, e con la veduta di sempre meglio conoscere i Caratteri dei Comuni della sua Squadra, ed instruire i medesimi, sarà premura di ogni Caporale il trovarsi spesso con essi amichevolmente, senza obbligarli per altro a

veruna soggezione, a riserva che nei tempi di Servizio relativi ai Comandi, tanto ordinari, che straordinarij.

III. Riceverà ciascun Caporale dal suo rispettivo Capitano un libretto Ruolo di Squadra, dove saranno descritti tutti i Comuni, che verranno rispettivamente assegnati alla propria Squadra, con il giorno del loro Arruolamento, Età, Stato, e Mestiere, o Professione, e saranno loro presentati gli Uomini per mezzo del Sergente, e d'avanti al Capitano, o altro Ufficiale come Soldati arruolati, e descritti come sopra, acciò li conoscano, e pratichino con essi quanto richiederà il Servizio in ogni occasione.

IV. Dovranno quindi i Caporali indirizzarsi ai Capitani per farli rivestire della Montura, dopo di che osserveranno esattamente non solo la stessa Montura, quanto ancora tutti i Capi della medesima per assicurarsi, che il tutto stia a dovere a forma del presente Regolamento, onde non sia più luogo a lamentanze, che non sarebbero attendibili se non contro i Caporali, che in questa parte avessero mancato di diligenza, e l'istessa attenzione ancora praticheranno ogni volta che in qualunque tempo verrà assegnato alla loro Squadra qualche nuovo Comune.

V. Nel sopra indicato libretto dovranno notare puntualmente, quali Uomini della loro Squadra saranno stati in Fazione il giorno, e dove comandati, ad oggetto che le Fazioni procedano in Turno, e per regola di Anzianità.

VI. Vi noteranno parimente con distinzione quelli che fossero assenti, e quelli che fossero malati, e così il giorno del loro ritorno, guarigione, o morte.

VII. Procureranno perciò di vedere spesso i loro Comuni per stare informati di chi cadesse malato, di chi si trovasse fuori di Città, di chi mutasse luogo d'Abitazione, acciò con queste, ed altre simili notizie possano sempre contenersi con sicurezza nell'intimare la gente alli Comandi tanto ordinari, che straordinari.

VIII. Quindi faranno nota sul rispettivo Ruolo di Squadra di tutte le variazioni che accaderanno sulle Persone dei Comuni, talmenteché possano sempre sapere quali di essi rimangono al buon servizio, cioè in Stato di potersi comandare.

IX. Per mezzo del Sergente delle rispettive Compagnie dovranno intimarsi ai Caporali i Comandi ordinari, come straordinarij, e perciò sarà dovere dei Caporali il presentarsi almeno una volta la settimana alla casa del Capitano, o altro Comandante della Compagnia per ricevere gli ordini, e fare rapporto dello stato della rispettiva Squadra, acciò in ogni caso di comandi il detto Sergente possa sparger loro le intimazioni secondo la forza effettiva delle medesime, e possa provvedere con gli Individui d'una Squadra ai mancanti nell'altra.

X. Come gli Uffiziali averanno cura di instruire, e fare instruire i Caporali nell'esercizio, così questi procureranno d'insegnarlo con tutta la pazienza e buona maniera ai Comuni.

XI. Quando tutta, o parte della loro Squadra sarà in Fazione useranno sollecitudine, e diligenza, visitando spesso quelli che saranno in Sentinella per assicu-

rarsi che facciano compitamente il loro dovere, e ciò specialmente di notte, ed in casi di comandi destinati ad assistere in occasioni di concorso di Popolo.

XII. In ogni occasione di Comando procureranno di raccogliere la Gente anticipatamente per condurla alla casa del Capitano a prendere le armi all'ora che verrà intimata, acciò non seguano ritardi nel Servizio, e così invigileranno, che tutti sieno bene, e propriamente vestiti della Montura, come conviene.

XIII. Si troveranno presenti al Pagamento delle Fazioni, e vi daranno tutta l'attenzione, sì per firmarne la nota in mancanza del Sergente, sì per poterne sempre attestare con piena cognizione, qualora ne vengano richiesti ordinariamente, o straordinariamente.

XIV. Nel caso che i Caporali si ammalassero devono mandare pronto avviso al Sergente, e gli faranno consegnare il libretto Ruolo della Squadra.

XV. E qualora occorresse loro di assentarsi dalla Città per più di tre giorni, dovranno denunziarli in persona al Sergente, o al Comandante della Compagnia, e consegnare parimente il libro suddetto, acciò non si manchi di registrarvi quanto occorre da chi sarà destinato a fare le loro veci.

XVI. Quanto si dice nel presente Capitolo circa ai Caporali, dovrà osservarsi anche dalle Aspezzate ogni volta che dragoneranno da Caporali.

XVII. In tutto ciò, che per il presente Regolamento viene disposto così generalmente, come particolarmente in materie riservate alla cognizione dei Tribunali ordinari così anche all'autorità delli Capitani, si riferiscono anche tutti i casi relativi ai Caporali, e nell'istessa forma si avranno per compresi nella disposizione delle grazie, e benefizi per la Truppa Civica.

Capitolo XI

Del Servizio dei Comuni e loro contegno, tanto in Guardia che fuori di essa

I. Il fondamento principale, sopra del quale si regge il servizio, in ogni Truppa, consiste nella pronta obbedienza ai Comandi, e nella esatta esecuzione delli Ordini, e perciò specialmente i Comuni delle Compagnie Civiche di Firenze riguarderanno questo punto come il più essenziale loro dovere, e così senza contraddizione, o difficoltà alcuna si porteranno al luogo dove saranno comandati dai loro Caporali puntualmente alle ore che verranno loro indicate per i Servizi tanto ordinari, che straordinari ben calzati, e vestiti con gli abiti delle loro monture.

II. In ogni occasione di servizio si presenteranno alla casa del loro rispettivo Capitano a prendere le armi, e l'armamento.

III. Armati che saranno, marceranno dove verranno guidati dai loro Uffiziali, e bassi Uffiziali, e Caporali in buon ordine, specialmente senza lasciare la loro riga, e la loro colonna.

IV. Si eccettua da questa precisione il caso d'incendio, nel quale dovranno accorrere al solito cenno delle campane, e portarsi con prontezza alle case de'

rispettivi Capitani senza aspettare l'intimazione del comando dai Caporali, ed in grazia della necessaria sollecitudine potranno anche andare senza Uniforme, bastando il solo cappello per farsi riconoscere.

V. Saranno avvertiti allorché entreranno in Sentinella di farsi bene informare nell'atto della consegna, che gli sarà fatta degli oggetti, ai quali principalmente devono invigilare, di ciò che devono impedire, o permettere, poiché in caso di mancanza non gli sarà ammessa scusa alcuna su questo punto.

VI. Il soldato in Sentinella è rispettabile da chiunque, ma perché non nascano confusioni, e per non dar luogo ai giusti reclami, deve esser pronto ad avvertire per tempo chi debba tenersi indietro, o affrettarsi in avanti, e farlo con parole brevi, intelligibili, e buona maniera, e senza prorompere in minacce, né cadere in discorso, o contraddizione con chicchessia prima di reprimere con la forza chi si opponesse, o tardasse troppo ad obbedire.

VII. Nel caso poi di assoluta opposizione con fatti, minaccerà prima con chiare, e brevi parole, e poi dovrà sostenere il suo Posto anche con la forza.

VIII. Qualora però conoscesse di non poter resistere solo, dovrà gridare il soccorso al Corpo di Guardia, da cui dipenderà, e frattanto non cederà il posto.

IX. Ed essendo lontano dal Corpo di Guardia darà il segno a soccorso, con sparar l'arme in aria.

X. Alcuna Sentinella non abbandonerà, né si partirà dal suo posto, senza esserne rilevata dal Caporale, altrimenti si renderebbe colpevole di grave trasgressione in materia di Servizio.

XI. In sentinella non dovrà familiarizzarsi con veruno né lasciarsi accostare persona alcuna, tanto da poter temere insulto, ferita, o che con sorpresa gli sia tolta l'arme.

XII. Primieramente si asterrà dal ricever denari, o roba in Sentinella qualunque di legittima provenienza, e di sua competenza, venendo ciò espressamente proibito.

XIII. Resta proibito parimente il trattener donne nei Corpi, o Posti di Guardia sotto pena grave, ed arbitrio dei Capitani, o Comandanti della Guardia.

XIV. Resta pure proibito sotto l'istessa pena di fare in detti Corpi di Guardia qualunque giuoco con carte, o dadi.

XV. Avvertiranno i Soldati di non ubriacarsi, mentre sono in Comando, o Fazione, sotto pena dell'arbitrio del Capitano da estendersi fino ad essere licenziati, quando si trovasse specialmente, che fossero altre volte caduti in una tal mancanza.

XVI. Nell'andare a fare i rapporti, e nel tornare da un posto all'altro, non dovranno trattenersi in modo alcuno per qualsisia causa indipendentemente dal servizio, ma si trasferiranno con la possibile prontezza al posto, a cui saranno spediti, altrimenti facendo, si esporranno ad esser puniti secondo le circostanze, e sotto le pene di chi manca in puntualità di servizio.

XVII. Parimente avvertiranno di non insultare chicchessia, né con fatti, o parole, ingiurie, o usare soverchieria di sorte alcuna.

XVIII. Al ritorno dal Comando, o dalla Fazione, saranno ricondotti alla Casa dei Capitani a depositare le armi, e armamento, ed ivi dovranno far vedere di aver rimesso il tutto ben pulito, ed in buon grado.

XIX. Saranno quindi pagati della loro rispettiva fazione, e posti in libertà.

XX. S'intenderà che abbia compita la sua fazione ordinariamente chi comandato come guarda posto nel corpo di una guardia sarà stato sul posto dallo spuntare del giorno fino a mezzo dì, e dal mezzo giorno fino al serrar delle Porte, e così sarà esente dal fare la Sentinella, dovendo però restare nel Corpo della Granguardia.

XXI. Il Guarda posto non potrà partirsi dal posto, se non quando sarà rilevato dal suo successore, a cui in tal atto farà la consegna, dopo di che immediatamente si trasferirà alla Granguardia, per ivi fare al Comandante di essa il dovuto rapporto.

XXII. Chi per malattia, morte o arresto non terminasse il corso della sua fazione, ancorché ne avesse fatta la maggior parte, non riceverà la paga della fazione non finita nel rispettivo Comando.

XXIII. Sarà consegnato ad ognuno in stampa un Esemplare delle disposizioni coerenti al servizio dei Comuni, o de' Caporali, per farli noto non solo i doveri principali del loro servizio, come anche quanto gli viene accordato di paga a fazione in tutti i casi, e quali, e quanti capi di Montura per il proprio vestiario gli verranno somministrati ai rispettivi tempi.

XXIV. Viene espressamente proibito il vendere, o impegnare alcun genere di Montura, avanti che sia intieramente scaduto il tempo prefisso alla sua durata, ed allora pure se non saranno levati i distintivi, che costituiscono l'Uniforme militare, si avrà come vendita in trasgressione.

XXV. Chi nel farsi arruolare tacesse la sua vera condizione, o in qualunque modo ingannasse il proprio Capitano, o Comandante con dare un falso nome, sarà subito licenziato.

XXVI. Dovranno astenersi dal mescolarsi in risse, o sussurri, che sogliono accadere tra la plebe disordinata, essendo troppo contrario al carattere onorato che professano, ed al distintivo di cui sono decorati.

XXVII. E siccome gli Arruolati quando non sono in fazione, potranno esercitare qualunque arte, o mestiere, così conviene, che più particolarmente d'ogni altro si guardino dal commettere fraude, o trasgressione per cui potrebbero esser sottoposti alle processure, e condanne dei Tribunali con discredito della loro onoratezza, rammentandosi, che chiunque cadesse sotto la condanna di pene per delitti, sarà subito cassato.

XXVIII. I Comuni a riserva dei doveri del servizio, al quale si saranno obbligati, quantunque devano viver liberi, e sciolti delle loro persone, come ogni

altro Cittadino, saranno tenuti semplicemente ad annunziarsi al loro rispettivo Capitano, o Comandante della Compagnia, quando vogliano assentarsi dalla Città per più lungo tempo di tre giorni, e ne otterranno la permissione.

XXXIX. Quantunque venga permesso agli Arruolati di licenziarsi dal servizio, ciò non deve intendersi né durante il tempo, che fossero in Comando, o in fazione, né mentre si trovassero in gastigo.

XXX. Si avrà per licenziato legittimamente chi fattane l'istanza al suo Capitano, o Comandante della Compagnia avrà insieme restituita al medesimo la sua patente, e pagata la Montura non guadagnata.

XXXI. Ma chi si sarà in tal forma licenziato non potrà esser più ricevuto in modo alcuno in qualunque delle Compagnie Civiche.

XXXII. Parimente quando alcun Comune prendesse dopo essersi arruolato servizio a livrea potrà esser licenziato, e obbligato a consegnar la Patente, e pagare la Montura non guadagnata.

XXXIII. Viene permesso ai Comuni il sostituire altri alle loro fazioni, ma acciò il servizio sia ben fatto, dovrà il sostituyente nominare il suo Sostituto al Capitano, il quale lo ammetterà quando il medesimo abbia gli stessi requisiti, e che gli provi nel modo, e con gl'attestati che si richiedano nel sostituyente, e se lo troverà idoneo lo farà descrivere al Ruolo nella Classe dei Sostituti, ma sarà a tutto carico del Sostituyente il fornirlo di tutti i Capi di Montura, uniforme ben fatta, e bene indossata, astenendosi dall'imprestarli la propria, o parte di essa, il che viene assolutamente proibito sotto pena ad arbitrio del Capitano.

XXXIV. Non potrà per altro domandarsi il Sostituto durante la fazione, ma solamente quando verrà intimato il Comando.

XXXV. I sostituti, che saranno stati arruolati come tali, potranno servire in luogo non solo di quello, che gli verrà nominati, ma in vece di qualunque altro individuo della medesima Compagnia, che volta per volta gli sostituisce, nominandogli al Caporale che porterà l'intimazione del Comando, ma non già farsi ascrivere ad un'altra Compagnia.

XXXVI. E nel resto questi Sostituti pure saranno trattati, e riguardati a tutti gli effetti come soldati, non ostante che debbano considerarsi come strani dal piede completo delle Compagnie.

XXXVII. Siccome anche dal numero dei Comuni potranno essere eletti i Caporali quando facciano particolarmente riconoscere di applicarsi al servizio, e sperare il miglior successo del medesimo, così i detti Comuni vedranno di tenere una condotta tale, che gli possa portare ad un simile avanzamento.

XXXVIII. Il presente Regolamento al Cap. III trattando dell'esercizio prescrive i punti generali del medesimo, secondo le diverse qualità, e circostanze, che richiederà il servizio, l'applicazione però, e la spiegazione in dettaglio dipenderà dagli Uffiziali, ed anche ai bassi Uffiziali, ed in particolare ai Caporali spetterà d'instruirne nell'esecuzione pratica i Comuni, i quali perciò procureran-

no di esercitarsi nel modo che verrà loro insegnato con la possibile precisione, e puntualità in tutto ciò che concerne le loro operazioni, formalità, e regole in qualunque caso di servizio, senza trascurare cosa alcuna e rendersi in questo punto neglienti, altrimenti si sottoporranno ad essere puniti.

Capitolo XII Delle Riviste

I. In fine d'ogni Annata dovrà passarsi in rivista tutta la Truppa Civica di Firenze d'avanti il Comandante Regio, e coll'intervento del Commissario del Militare.

II. A tale effetto il detto Comandante viene delegato, ed autorizzato a conoscere di tutto ciò che gli verrà rappresentato, o annunziato da qualunque Individuo della Truppa Civica nella Sessione di rivista formata come sopra, e non altrimenti, né in altro modo, o forma.

III. Sentita qualunque istanza, domanda, o lamentanza, e verificati i fatti rispettivi renderà conto del risultato a SAR.

IV. Sarà intimato il giorno, e luogo della Rivista dal Comandante Regio ai Capitani, o Comandanti delle Compagnie, o al Commissario del Militare, ed a chiunque altro dovrà intervenirvi.

V. Dovrà passarsi la Rivista nei primi tre giorni dell'annata nuova, e non posteriormente, né anticipatamente, ma in una, o più Sessioni, come verrà intimato dal Comandante Regio.

VI. Alla Rivista dovranno presentarsi tutti gli Individui arruolati alle rispettive loro Compagnie, compresi anche i Comuni Sostituti.

VII. I Capitani, o Comandanti delle Compagnie presenteranno al Comandante Regio firmata da loro la lista, o nota di Rivista, la quale conterrà i nomi di tutti gli Individui Patentati per ordine di grado, e poi d'anzianità, e distinguerà con annotazioni quelli che allora si trovassero malati, assenti con licenza, o mancanti senza notizia, come pure quelli che fossero di Guardia, o altrimenti in servizio per qualche Comando straordinario, e quelli che fossero in tali servizi passeranno rispettivamente in rivista nel giorno seguente.

VIII. In tempo della Rivista, ogni Individuo avrà luogo di lamentarsi di qualunque aggravio credesse di aver ricevuto, e così domandare anche ciò che credesse di poter pretendere, sicuro che si sarà resa piena giustizia.

IX. Ma passata la Rivista non sarà ammessa lamentanza, domanda, o pretesione alcuna concernente fatti anteriori alla Rivista, e chi facesse simili istanze fuori di tempo, non saranno attese.

X. Tutti gli Individui dovranno portare in dosso tutti i Generi di Monture coerente statili distribuiti dalle Compagnie, o passatili in contanti, e così pure tutte le loro Armi rispettive, e gli Arnesi, e Generi d'Armamento, e munizione, acciò possa essere riconosciuto se tutto sia in qualità, e quantità dovuta.

XI. Ognuno di detti Individui parimente di qualunque rango, dovrà dare discarico, e replica a tutto ciò di che venisse ricercato dal Comandante Regio con tutta la chiarezza, e verità, e senza riguardo alcuno, neppure per rispetto verso i Superiori, dovendo essere riguardata la Sessione di rivista come l'Asilo della giustizia dovuta a chiunque indipendentemente da ogni altra autorità.

XII. Finita la Rivista, i Capitani, o Comandanti delle Compagnie riceveranno la loro rispettiva lista, o tabella di rivista, firmata dal Comandante Regio, e dal Commissario del Militare, con dichiarazione del bene stare, o con altre parziali dichiarazioni, che occorressero secondo li ordini che a tenore di quanto sopra avesse dati il Comandante Regio.

XIII. Munite di tali formalità le suddette note, o tabelle, saranno ammesse senza eccezione alcuna per giustificazione di tutti i Conti di Amministrazione delle Compagnie, che in qualunque modo potessero avervi relazione; E tali giustificazioni serviranno per ottenere anche il saldo della loro Economica Amministrazione, che in appresso sottoporranno alla revisione nel modo che si è avvertito al Capitolo dei Capitani sotto Num. XXIX.

Capitolo XIII

Delle prerogative, Grazie, e Benefizi della Truppa Civica di Firenze

I. Gl'Individui componenti la Truppa Civica di Firenze saranno esenti da ogni esecuzione personale per i debiti civili contratti, dopo l'ingresso nella milizia, come è stato anche espresso nell'Editto in data di questo stesso giorno.

II. Parimente sopra le loro paghe, o Fazioni non potrà essere ordinato Sequestro, o ritenzione alcuna da verun Giudice, o Tribunale.

III. E chi soffrisse esecuzioni personali, sequestri, o ritenzioni sopra le proprie paghe, potrà ricorrere al Tribunale competente per far dichiarare nulli tutti li atti commessi, e domandare la refezione delle spese, danni, ed ingiurie, che per dette cause giustificasse di aver sofferte.

IV. I descritti suddetti avranno la facoltà nei tempi ancora nei quali non saranno in fazione di vestire l'Uniforme, ma senza lo sciabolotto, e saranno sempre tenuti di lasciare il fucile al loro Capitano.

V. Goderanno ancora gl'Individui componenti questa Truppa, come è stato accennato nel suddetto Editto, della facoltà di poter nominare ogni anno ottanta Fanciulle per il conseguimento di un sussidio Dotale in somma di scudi 25 per ciascuna fanciulla.

VI. Di dette Doti ne saranno distribuite venti per Compagnia tra i Bassi Uffiziali, Caporali, e Comuni indistintamente, esclusi i Sostituti.

VII. A questo effetto il Capitano nell'ultimo mese dell'anno, ed alla presenza dei suoi Uffiziali subalterni col ruolo alla mano osserverà quali saranno i più Anziani nel Servizio della sua Compagnia fino al numero di venti, e notificherà

loro, che li apparterrà di presentare dentro il termine del detto mese la nomina di una fanciulla per ciascheduno al conseguimento della Dote come sopra stabilita.

VIII. Con l'istesso metodo di anzianità riceverà nelli anni successivi la nomina dalli altri per turno, talché l'effetto sia, che ciascuno Individuo che abbia fanciulle da nominare possa goderne.

IX. Chi vorrà godere di questa nomina, converrà, che nel detto tempo si trovi presente a farla in persona, e non solamente sia descritto al Ruolo, ma sia anche stato riconosciuto per capace del servizio mediante l'essere stato ammesso, e comandato alle Fazioni.

X. Non potranno però esser nominate che le Figlie, Sorelle, prime Cugine, Cognate, Nipoti di Fratello, e Sorelle di quello che nominerà di qualunque età sieno, sotto gli anni voluti dalle fondazioni.

XI. Fatta come sopra la nomina di una di esse, quando sarà seguita la dazione dell'Anello Matrimoniale, il Marito della nominata ne presenterà la Fede del Paroco al Capitano, il quale farà il mandato al Cassiere dello Spedale di S. Maria Nuova dove si troveranno gli opportuni assegnamenti per il pagamento del Sussidio dotale suddetto nella somma di scudi 25, che gli saranno pagati interamente senza spesa, o ritenzione alcuna.

XII. Ma se la Fanciulla nominata dentro li anni trenta compiti dell'età sua, non fosse per anche maritata, perderà la detta Dote senza speranza di proroga alcuna, talché dovrà in tal caso considerarsi come ricaduta, e come se la detta fanciulla fosse morta.

XIII. Tutte le Doti poi che ricaderanno, o per eccesso di età delle Fanciulle nominate, o per loro morte, prima che segua il Matrimonio di esse, saranno rilasciate alla libera collazione dei rispettivi Capitani, quali dovranno però nominare Fanciulle attenenti agli Individui delle loro Compagnie, e che abbiano i requisiti come sopra espressi.

Dato in Firenze li undici Aprile millesettecento ottanta.

V. ALBERTI
GIUSEPPE MARIA BIANCHI

Note

¹ Cfr. N. Labanca, *Le panoplie del Granduca. Per una storia delle istituzioni militari toscane (1737-1815) fra Stato, politica e società*, «Ricerche storiche», XXV (1995), pp. 295-363, in particolare pp. 298-303.

² C. Sodini, *L'Erocole tirreno: guerra e dinastia medicea nella prima metà del '600*, Firenze, Olschki, 2001; ma si veda anche Ead., *L'organizzazione militare toscana: 1796-1799*, in P. Del Negro, N. Labanca, A. Staderini (a cura di), *Militarizzazione e nazionalizzazione nella storia d'Italia*, Milano, Unicopli, 2006, pp. 59-81.

³ G. Benadusi, *Ceti dirigenti locali e bande granducali nella provincia toscana: Poppi tra Sedicesimo e Diciassettesimo secolo*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze 1992), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, 2 voll., pp. 231-244.

⁴ F. Angiolini, *Le Bande medicee tra 'ordine' e 'disordine'*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX secc.)*, Atti del seminario (Somma Lombardo 2000), Catanzaro, Rubbettino, 2003, in particolare p. 20, nota 39; cfr. anche, dello stesso autore, *Politica, società e organizzazione militare nel principato mediceo: a proposito di una «Memoria» di Cosimo I*, «Società e storia», IX (1986), pp. 1-51.

⁵ A. Contini, *Il sistema delle bande territoriali fra ordine pubblico e riforme militari nella prima età lorenese*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico* cit., pp. 181-202 e Ead., *La reggenza lorenese tra Firenze e Vienna. Logiche dinastiche, uomini e governo (1737-1766)*, Firenze, Olschki, 2002.

⁶ A. Contini, *Il sistema delle bande territoriali* cit., p. 199.

⁷ Cfr. *Regolamento da osservarsi per la Compagnia Civica della Città di Siena*, in Archivio di Stato di Siena (d'ora in poi ASS), *Governatore. Rescritti e ordini*, 867, n. 70. Né Zobi, né Wandruszka, né Diaz, ai quali faremo nel prosieguo riferimento, ricordano questo primo provvedimento senese.

⁸ Cfr. *Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, X, Firenze, Cambiagi, 1782, n. LII: *Motuproprio col quale si sopprime il comando della Fortezza di Pisa, e l'intera Compagnia Veterana, e in quella vece si formi in detta città una Compagnia Civica per il pubblico servizio, del dì 14 settembre 1780*; n. LIII: *Regolamento, Ordini, e Capitoli per detta Truppa Civica, del dì 14 settembre 1780*.

⁹ Cfr. *Bandi, e ordini*, X cit., nn. XXV e XXVI (si vedano il Documento 1 e il Documento 2 alla fine di questo contributo).

¹⁰ Cfr. *Bandi, e ordini*, X cit., nn. CLI e CLII: *Regolamento, Ordini e Capitoli per la Truppa Civica d'Arezzo, Cortona, e Castiglion Fiorentino*.

¹¹ Cfr. *Bandi, e ordini*, X cit., n. CXLVII: *Motuproprio il quale forma per la pubblica sicurezza una Compagnia Civica di Sudditi e Domiciliati nei Vicariati di Pontremoli, Fivizzano e Bagnone, ove dovranno rispettivamente risiedere gli individui della medesima, dovendo cominciare a prestar servizio il dì primo gennaio 1782, del dì 12 settembre 1781*; e il regolamento della truppa «di presidio nella Provincia suddetta della Lunigiana» (Ivi, n. CXLVIII).

¹² Cfr. *Bandi, e ordini*, X cit., n. CXLV: *Compagnie due nuove di Milizie parte a cavallo e parte a piedi, formate per assicurare sempre più la tranquillità e quiete comune nella Provincia suddetta, e provvedere al miglior servizio e difesa del Littorale di Grosseto [...] del dì 12 settembre 1781*; n. CXLVI: *Regolamento ed Ordini per le due suddette Compagnie di Milizie di Massa e Pittigliano del dì 12 settembre 1781*.

¹³ Cfr. *Bandi, e ordini*, X cit., n. CXLIX: *Motuproprio, che stabilisce per la pubblica quiete, e sicurezza della detta Città e Provincia una Compagnia di Truppa Civica da repartirsi nelle terre di Monterche, e di Anghiari all'oggetto di avere sempre in pronto della gente nei pubblici bisogni per essere luoghi specialmente di frontiera degli Stati di Toscana, del dì 12 settembre 1781*. Segue il regolamento (n. CL).

¹⁴ Cfr. N. Giorgetti, *Le armi toscane e le occupazioni straniere in Toscana (1537-1860)*, Città di Castello, Unione Arti Grafiche, 1916, 4 voll., III: pp. 76 sgg.

¹⁵ Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Segreteria di Gabinetto*, 137. La lettera, indirizzata all'Alberti, è citata da N. Labanca, *Le panoplie del Granduca* cit., p. 295.

¹⁶ Cfr. ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 138, citata *Ibidem*.

¹⁷ Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, Firenze, Olschki, 1969-1974, 3 voll., I: pp. 365-366.

¹⁸ A. Wandruszka, *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Firenze, Vallecchi, 1968, pp. 343-348. La citazione in corpo testo è a p. 347. Con Wandruszka concorda F. Diaz, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, p. 304.

¹⁹ Cfr. Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazioni* cit., I, p. 366: fu «[...] soppressa nel dì 11 aprile 1780 la guarnigione di Firenze e stabilite in quella vece le truppe civiche, quella di Pisa nel 14 settembre 1780 e di Arezzo nel dì 12 settembre 1781, e sostituite le truppe civiche egualmente che a Siena, [a] Pontremoli, Borgo S. Sepolcro e Grosseto [...]»; e anche II, p. 66, su Pisa: «Abolita che fu la fortezza e sua guarnigione, vi stabilì invece una compagnia civica, la quale non avendo fatto buona riuscita, fu soppressa ed invece fu stabilita una compagnia regolata, che in seguito fu anche quella ritrovata inutile e soppressa».

²⁰ Cfr. A. Savelli, *Un confronto politico fra Firenze e Siena: la riforma delle magistrature senesi in età leopoldina (1772-1786)*, «Ricerche storiche», XXV (1995), n. 1, pp. 62-109. Su Firenze: A. Contini, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in *Istituzioni e società in Toscana* cit., I, pp. 426-508.

²¹ Fondamentale il quadro tracciato in A. Contini, *La reggenza lorenese* cit. sulla scorta dei materiali che in vista di una riforma sono prodotti nella prima reggenza lorenese.

²² J. Ferretti, *L'organizzazione militare in Toscana durante il governo di Alessandro e Cosimo I de' Medici*, «Rivista storica degli Archivi toscani», I (1929), pp. 254-255.

²³ Che poi le due funzioni, quella del controllo militare e quella del controllo dell'ordine pubblico, coesistessero, di certo non stupisce. Cfr. L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico* cit.

²⁴ Citato in F. Angiolini, *Le Bande mediche* cit., p. 26 e, ampiamente, in A. Contini, *La reggenza lorenese* cit., pp. 127-128, nota 100.

²⁵ Cfr. G. Benadusi, *Ceti dirigenti locali* cit., in particolare pp. 232-233, dove si dice che la carriera militare fornì alla famiglia Niccoletti di Poppi «[...] un nuovo senso di esclusività che rafforzò la loro supremazia sociale e politica nella comunità e facilitò nuovi legami con altre élites provinciali che condividevano simili esperienze. [...] Le formazioni militari diventarono uno strumento fondamentale per l'avanzamento e il rafforzamento delle famiglie dirigenti provinciali, come pure per l'elaborazione di una nuova identità sociale».

²⁶ Cfr. F. Angiolini, *Le Bande mediche* cit., p. 42: «Il privilegio di portare l'arma si configura sempre più come quello che suscita il maggior interesse nei sudditi in ogni luogo del Granducato, senza creare, allo stesso tempo, tutti quei dissensi a livello locale che potevano produrre gli altri privilegi [...]».

²⁷ Alessandra Contini ha scritto che fin dall'arrivo della nuova dinastia a Firenze nel 1737 «[...] la necessità di una profonda riorganizzazione militare del Granducato si impose con particolare forza e precocità» (A. Contini, *La reggenza lorenese* cit., p. 105). È importante per valutare i cambiamenti introdotti l'appendice 5 al volume.

²⁸ Cfr. N. Giorgetti, *Le armi toscane* cit., III, p. 77. Per la citazione in corpo testo si veda: Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazioni* cit., I, p. 365.

²⁹ È impossibile dare qui conto della messe di studi sull'età leopoldina. Si veda almeno il ricco profilo tracciato da L. Mascilli Migliorini, *L'età delle riforme*, in F. Diaz, L. Mascilli Migliorini, C. Mangio, *Il Granducato di Toscana. I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari*, Torino, Utet, 1997, pp. 249-411 (alle pp. 413-421 la bibliografia tematica). Per un bilancio storiografico è importante tenere presente il volume a cura

di M. Ascheri, A. Contini, *La Toscana in età moderna (secoli XVI-XVIII). Politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca*, Atti del convegno (Arezzo 2000), Firenze, Olschki, 2005.

³⁰ Cfr. F. Mineccia, I. Tognarini, *Tumulti urbani nella Toscana di Pietro Leopoldo*, in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *Criminalità e società in età moderna*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 167 sgg. Sulla riforma comunitativa, che parte nel 1772 da Volterra, il rinvio è a B. Sordi, *L'amministrazione illuminata: riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991. Su Firenze è intervenuto Antonio Chiavistelli con *Il Comune di Pietro Leopoldo: il Regolamento per la Comunità di Firenze del 20 novembre 1781*, «Annali di Storia di Firenze», I (2006), pp. 181-206.

³¹ Sul quale si veda F. Mineccia, I. Tognarini, *Tumulti urbani* cit.

³² N. Giorgetti, *Le armi toscane* cit., pp. 86-87: «[...] le soldatesche, conservando, quantunque si sentissero neglette e disistimate dal principe, abbastanza amor proprio e sentimento di propria dignità, mal soffrivano ormai quella meschina esistenza, e predilezione e cure, delle quali egli era ognor prodigo, con odiosa sbirraglia. L'exasperazione di esse giunse al colmo nel 1774, per effetto di facoltà concessa agli esecutori di polizia, di poter arrestare militari trovati nottetempo in case di mala fama». I granatieri furono sciolti e il granduca «[...] non inclinato per natura a curare gli ordini militari, in conseguenza del disgustoso fatto narrato, prese a trascurarli sempre più».

³³ Cfr. ASF, *Carte Gianni*, f. 2, ins. 8, c. 4: «Punti da determinarsi. Se queste sono le conseguenze discendenti dalle considerazioni indicate in principio, e se in questo si sostanzia il savio pensiero di VAR comunicatomi vocalmente la mattina de 7 stante l'opera di ridurre l'idea all'esecuzione non sarà né lunga né difficile [...]». Su Francesco Maria Gianni è d'obbligo ricordare la biografia tracciatane da F. Diaz, *Francesco Maria Gianni* cit. Sulla preminente posizione di Gianni nell'*entourage* leopoldino si veda Ivi, p. 17: dalla fine degli anni Sessanta «[...] divenne l'assiduo consigliere di Pietro Leopoldo in tutte le questioni più importanti, che comportassero provvedimenti di governo in senso riformatore. E, come vedremo, non ci sarà commissione creata a tali scopi o discussione fra i membri del governo a tale proposito, nelle quali Gianni non figurì in posizione di rilievo».

³⁴ ASF, *Carte Gianni*, f. 2, ins. 8. Cfr. anche F. Diaz, *Francesco Maria Gianni* cit., pp. 302 sgg.

³⁵ Cfr. *Considerazioni* cit.: «1. La Toscana non ha bisogno di un corpo di truppa regolata preparata e disposta alla guerra, perché non può farla offensiva né sostenerla difensiva, e così non può trovarsi impegnata nelle alleanze, né pericolante nelle turbolenze dell'Europa dalle quali sarà sempre salva, qualora al carattere di perfetta neutralità aggiungerà una fedele osservanza della medesima in ogni contingenza. Questa fedeltà con la Politica veramente non è stata sempre d'accordo, ma è vero insieme che le mancanze commesse alcuna volta sono state più conseguenza di contegno, e di errore ministeriale, che di massima, e di volontà sovrana. 2. Bisogna fare poche, e piccole eccezioni alla considerazione precedente in grazia della condizione di Livorno, ma queste non vagliano a distruggere la verità dei Principj generali, su di cui può stabilirsi il piano. 3. I piccoli corpi di Guardie Reali sono da considerarsi come articoli compresi nel servizio di Corte Regia, e non come depositi delle armi costituenti la forza pubblica dedicata alli bisogni dello Stato. 4. La vastità della linea che descriverebbe il confine toscano in terra, le molte strade, e sentieri che ne formano le comuni cagioni, e la scarsità delle nostre abitazioni prossime al termine di confine, sono considerazioni da non sprezzarsi per concludere che è stata tutta grazia della Provvidenza il tenere lontane da questo Paese le calamità del contagio di bestie, e di uomini, li attrupamenti di malfattori che non avrebbero incontrati ostacoli a penetrare francamente ad appestare il Granducato, o a commettervi saccheggi, e scelleraggini, con sicurezza di non dovere temere opposizione, né persecuzione, perché le armi, la truppa ed il comando sono tanto distanti dalli confini che ogni movimento riesce troppo tardo, e così una furfanteria ardita, si poteva bene eseguire con sicurezza da ogni sorpresa in tutti quei tentativi che non richiedono altro che poche ore di coraggiosa attività, ed una pronta fuga. 5. Non occorre in Toscana avere una truppa impiegata a

difendere il Trono dalle rivoluzioni, dalli insulti, o dalle sedizioni, perché non vi è ceto di sudditi che abbia interesse di immaginare sì scellerate imprese, né ricchezza privata valida a sostenerle, e quel che più vale non vi è popolo né stolto né disperato né malvagio da eseguirle. 6. Perché finalmente da parte del Governo, che VAR stabilisce con i suoi savi provvedimenti nessuno assoluto male Pubblico, e nissuna violenza, o pubblica oppressione, se ne vede, o se ne prova, non rimane materia di disordini da prevenirsi con i molesti preparativi della forza militare interna nello Stato. 7. La Toscana non ha bisogno delle armi altro che per guardare i suoi confini alle occasioni di contagio, e per tenere lontani i predatori in mare, ed in terra. 8. Quanto al mare, lo stabilimento di una nuova marina armata proposto con la memoria del dì 5 giugno 1777 basta ad escluderlo dal presente Ragionamento il quale suppone le coste armate e guardate. 9. Per quanto può interessare i confini di terra, non è oggetto né grave né di frequenti richiami, poiché i nostri vicini sono tutti Popoli da non fare temere altro che piccoli ladronecci, ai quali la semplice sbirreria ed il solo uniforme militare fanno paura».

³⁶ Cfr. Ivi: «Su queste considerazioni principali, e riferite in succinto senza esame delle massime, e delle molte cognizioni del Paese, che VAR possiede meglio di tutti i suoi Ministri, stabilirei le seguenti conseguenze. 1. Che la Truppa di Toscana deve essere volontaria, e senza capitolazione, altro che per i due soli primi anni. 2. Che deve per massima prepararsi con i nuovi regolamenti ed articoli militari piuttosto alla fedeltà ed alli sentimenti di costanza nelle occasioni di servizio, che a quella servile abietta soggezione di volontà che tanto male a proposito viene chiamata subordinazione, e confusa con il senso di una nuova specie di schiavitù, la quale eccita la diffidenza ed i tradimenti, mentre con il nome di un carattere che sostanzialmente non ha, giova di pascolo alla vanità altera di chi comanda, servendo alli errori, ed alli pregiudizj consacrati dalla moda. 3. Che per averla disposta, ed educata alle serie occorrenze, bisogna usarla in qualche forma in tempo di tranquillità, e perciò destinargli una sorte di servizio il quale si faccia in turno, e renda così pochi giorni dell'anno il soldato dedicato alle armi, onde la di lui professione non si opponga all'esercizio delle arti e mestieri, o della coltivazione ed opere rurali. 4. Che questa sorte di militare meramente nazionale e volontario deve essere collocato nei diversi luoghi dello Stato a portata di prestare servizio per le occasioni indicate sopra, e perciò non vi sarà bisogno di stabilire ufficialità di Stato Maggiore, molto meno Generalità, giacché non è naturale il credere che la Truppa Toscana si troverà in circostanza da doversi comandare in forma di armata».

³⁷ Cfr. Ivi: «13. Che tutti li arruolati alla nuova truppa civica saranno esenti dall'esecuzione personale per qualunque debito civile, ancorché regio, o comunitativo. 14. Che per tutti i delitti o trasgressioni saranno sottoposti indistintamente alli tribunali di giustizia che hanno giurisdizione criminale. 15. Che per quelli commessi in tempo di servizio, o di guardia, dovranno i loro comandanti arrestargli e consegnarli ad ogni richiesta dei tribunali predetti, senza prendere cognizione alcuna del fatto, o dei motivi di tale richiesta. 16. Per le trasgressioni poi ai nuovi ordini militari, saranno sottoposti unicamente al loro Consiglio di Guerra, nei termini, modi, e forme che dal nuovo Regolamento verrà prescritto».

³⁸ Cfr. Ivi: «Diverso il discorso per Volterra: Volterra si può lasciare disponendola all'uso che serve attualmente, che non è punto somigliante a quello di una fortezza, e per la semplice guardia che occorrerà farvi la sola Truppa Civica di Volterra sarà più che bastante anzi riuscirà buono per la medesima l'aver questa occasione di farne uso ed esercitarla in un servizio piccolo, e comodo».

³⁹ Più ampiamente, sul caso senese, sia consentito il rinvio a A. Savelli, *Siena. Il popolo e le contrade (XVI-XX sec.)*, Firenze, Olschki, 2008, cap. V, § 5.

⁴⁰ *Regolamento da osservarsi per la Compagnia Civica della Città di Siena* cit.

⁴¹ Il riferimento è al Consiglio degli abitatori delle contrade, per le cui funzioni si rinvia a A. Savelli, *Siena. Il popolo e le contrade* cit., in particolare cap. III.

⁴² A parità di condizione figlie e sorelle di soldati civici dovevano essere preferite alle altre concorrenti in caso di doti conferite da Sua Altezza o da luoghi pii laicali. Tre doti

annue di venticinque scudi ciascuna erano destinate a fanciulle, una per ogni terzo, nominate da soldati civici (figlie, sorelle o, in assenza di queste, fanciulle anche non appartenenti al terzo del soldato); altre tre doti annuali di 10 scudi erano anch'esse assegnate a fanciulle nominate da soldati.

⁴³ Rintracciabile in ASF, *Carte Gianni*, f. 17, ins. 343.

⁴⁴ Per quanto riguarda la delicata funzione del segretario delle leggi, di mediazione fra il granduca e il ceto dirigente senese, si veda D. Marrara, *Studi giuridici sulla Toscana medicea. Contributo alla storia degli stati assoluti in Italia*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 205 sgg. Il progetto dello Spannocchi è trasmesso il 10 dicembre 1777, con incipit: «Altezza Reale, il Progetto del Senator Gianni per la Truppa Civica nella città di Siena a me pare più militare, più numeroso di soggetti, più dispendioso e più disciplinato di quello che si richiede per il nostro bisogno combinato colle vedute di non pregiudicare ai mestieri»; cfr. Archivio Centrale dello Stato di Praga, *Rodinný Archiv. Toskanských Habsburku*, 20, cc. 134-157.

⁴⁵ Ivi, c. 155. Secondo Spannocchi non era opportuno tenere la truppa «[...] la notte a quelle porte della città che dovessero o stare aperte o che si dovessero aprire ai bisogni di chi entra e di chi esce di mano in mano. Quest'incomodo e questo legame per quanto sia una piccola cosa è sufficiente per mettere un mal umore nella soldatesca urbana. Non manderei neppure alcun soldato nell'altre porte subalterne qualora qualche bisogno particolare richiedesse d'aprirle come proporrebbe il Senator Gianni, giacché il sistema presente provvede a tutto in questi casi senza inconvenienti. Continuerò a lasciar portare le chiavi ai donzelli del Pubblico per aprire e serrare le porte della Città alle ore solite senza dare questo legame alla milizia civica» (c. 136).

⁴⁶ Archivio Centrale dello Stato di Praga, *Rodinný Archiv. Toskanských Habsburku*, 20, c. 32v.

⁴⁷ Cfr. ASS, *Balia. Informazioni*, 901, n. XII (gennaio 1778).

⁴⁸ Cfr. *Proposizioni che vengono fatte dai due Deputati di Balìa Rettore Cavaliere Pier'Antonio Cerretani e Cavaliere Buonaventura Alberti di concerto col Capitano Pavolo Inghirami sopra l'infrascritti articoli relativi alla nuova compagnia civica per attenderne le sovrane determinazioni di SAR*, 22 agosto 1778, in ASS, *Balia. Informazioni*, 901, n. XII e anche in ASF, *Segreteria di Guerra 1747-1808*, 543.

⁴⁹ «Articolo Primo. Concertare il numero conveniente dei soldati che dovrà assistere alle uscite solenni dei Magistrati, Processioni, Festa Titolare della Città, ed altre simili. Proposizione. Che in tutte le pubbliche uscite il Supremo Magistrato ed il seguito delle Magistrature sia scortato da una delle tre divisioni della nuova Compagnia Civica. Che per la solennità del Santissimo Corpo del Signore per la funzione dell'offerta nella vigilia della solennità di Maria SS.ma Assunta in cielo e per la mattina della detta solennità, festa titolare della città, le altre due divisioni della Compagnia Civica le quali non saranno occupate nello scortare il Supremo Magistrato e le Magistrature, devano andare a schierarsi nella Piazza avanti alla Chiesa Metropolitana per distribuirsi poi a quei servizj che gli verranno ordinati dal Capitano per la maggior decenza e per il buon ordine delle dette più solenni funzioni. Che lo stesso deva praticarsi per la Processione della Domenica in Albis, quando accada che si porti processionalmente alcuna di quelle più insigni sacre immagini o sacre reliquie, le quali per antica consuetudine, e con precedente partecipazione ed approvazione di SAR sogliono accompagnarsi dal Supremo Magistrato e dalle Magistrature per maggior solennità. Che al corso dei barberi per la suddetta solennità dell'Assunzione di Maria SS.ma, al corso del Palio nella Piazza Grande per la Festa della Visitazione il due di Luglio, ed alla ricorsa del detto Palio, nel caso che si faccia, devano assistere tutte le tre divisioni della Compagnia Civica» (Ivi).

⁵⁰ ASF, *Segreteria di Guerra 1747-1808*, 543, lettera di Francesco Siminetti a SAR del 26 agosto 1778.

⁵¹ *Ricordi diversi trasmessi a SAR a Vienna concernenti Ufficio di Decima Affare Militare Affare di Corte*, in ASF, *Carte Gianni*, f. 18, ins. 349, c. 21r.

⁵² Ivi. E ancora: «So che per la Città di Siena è stata formata una Compagnia di Truppa Civica, ma per quel poco che ho veduto e sentito, non saprei concludere che VAR fosse stato molto bene servito in questo stabilimento, specialmente in quelle parti appunto che richiedevano la maggiore cautela da usarsi in un'opera che troppo poteva essere presa per esemplare negli altri luoghi dello Stato. Premetto umilmente questa avvertenza perché l'esempio di ciò che è stato eseguito a Siena riuscirà spesso di ostacolo occulto o palese nell'eseguire lo stabilimento della detta truppa in Firenze [...]». Criticando il progetto relativo alla truppa civica di Firenze che gli viene sottoposto, Gianni si esprime in questi termini: «Il vedere in questo piano una mescolanza di truppa civica, copiata ciecamente da quella di Siena con una porzione di truppa regolata chiusa nella Fortezza basterà per sufficiente motivo del mio parere, contrario al piano predetto [...]» (ASF, *Carte Gianni*, f. 12, ins. 225).

⁵³ Cfr. Ivi: «Altezza Reale, con la presente ho l'onore di sodisfare alla Commissione di VAR, pervenutami per mezzo del Segretario Humbourg fino del dì 18 Febbrajo 1779. I termini della medesima consistevano in quanto appresso, cioè: 1. In esaminare alcuni punti sulla riforma della guarnigione di Firenze, che si dicono del [Giuseppe Maria] Bianchi; 2. In presentare le mie proposizioni sul piede necessario per il militare di Firenze, e sulla maniera di montarlo, rimosso ogni lusso, e vanità, e pensando al puro servizio utile e necessario al Pubblico. 3. Nel proporre il modo di riformare il militare attuale. 4. E nell'esaminare quale uso potrebbe farsi della Fortezza da Basso».

⁵⁴ Si veda la *Copie de lettre de SAR*, non datata, in ASF, *Carte Gianni*, f. 2, ins. 8, c. 64: «Vous irés chez le Sénateur Gianni au quel vous direz de ma part, que comme nous avons souvent parlé ensemble du Militaire de Toscane, et de la façon de le reduire et le réformer, qu'il reprenne en considération les papiers qu'il m'a donné cy devant sur ce point, et en ressemblé des propositions sur la façon de le reduire al puro necessario, et de réformer tutto l'inutile e superfluo, dites lui que j'avois pour à present ordonné la reforme de la Garnison de Florence, que Bianchi a fait les points cy joints pour l'exécution de ce projet, que ces points non mi piacciono, né mi soddisfanno, ainsi que je les lui envois, afin que sur ces points pensant pour le present uniquement al bisognevole e servizio di Firenze, lui mi proponga se crede, e su qual piede crede necessario del militare in Firenze, come lo monterebbe e proporrebbe sopresse tutte le idee di vanità, lusso e non pensando che al puro servizio necessario ed utile al Pubblico, e non a quello della vanità dei Particolari, Uffiziali, piede militare etc. proponga il modo di riformare quello che vi è ora, e l'uso al quale destinerebbe la fortezza da Basso per potermi dare con suo comodo questo piano e progetto per me solo».

⁵⁵ Erano stati istituiti nel 1777: cfr. A. Contini, *La città regolata* cit. Si veda anche G. Alessi, *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, in *Istituzioni e società in Toscana* cit., pp. 404-425. Per le discontinuità segnate da queste riforme il rinvio è a L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Atti del seminario (Messina 1998), Catanzaro, Rubbettino, 2002; in particolare, per il Granducato, si vedano gli interventi di Giorgia Alessi, Elena Brambilla, Alessandra Contini. Cfr. anche C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Milano, Giuffrè, 1988.

⁵⁶ Cfr. ASF, *Carte Gianni*, f. 2, ins. 8: «Progetto del servizio militare per la Città di Firenze. Dovendosi restringere il militare della Città di Firenze a quello, che è puramente necessario, con doversi riformare tutto ciò, che possa essere di puro lusso, si propone quanto appresso. 1. Potrebbe sopprimersi il battaglione di Firenze, tutti gli stati di piazza, scrivani di porte e sergenti delle chiavi. 2. All'oggetto che possa supplirsi al servizio puramente necessario, si propone di conservare fissamente una truppa regolata, in tutto di cento Comuni, di otto tamburi, sessanta caporali, quattro agenti, o siano furieri, quattro sergenti, quattro sottotenenti, quattro primi tenenti e quattro capitani. 3. Siccome questo solo numero di persone non è bastate per il servizio occorrente, così per supplirvi si potrebbero formare quattro compagnie civiche di 75 teste l'una, nelle quali incorporando 25 individui della truppa fissa per compagnia, viene a formare una compagnia di 100

teste alle quali dovrebbero assegnarsi 15 caporali, un agente, un sergente, e i tre Ufficiali suddetti, come lo dimostra l'annessa tabella [...]».

⁵⁷ Cfr. *Riscontro dello sfogo dato alli punti contenuti nel documento intitolato Osservazioni sull'Editto*, in ASF, *Carte Gianni*, f. 2, ins. 8, c. 72: «Merita considerazione che il distinguere le compagnie per quartieri della città potrebbe diventare fondamento ad uno spirito di divisione che porterà cattive conseguenze, senza che in sostanza giovi ad alcuno oggetto, anzi riuscirà forse difficile il levare la gente dal rispettivo quartiere, o bisognerà contentarsi che venga solamente ordinato e poi non eseguito in un paese come questo dove il popolo muta di abitazione tanto spesso».

⁵⁸ Questa la loro composizione: capitano, tenente, sottotenente, sergente, agente, nove caporali, un tamburino e novanta comuni.

⁵⁹ Si veda il *Regolamento* trascritto alla fine di questo contributo (*Documento 2*), cap. I, punto II.

⁶⁰ Ambedue trascritti alla fine di questo contributo (*Documento 1* e *Documento 2*) e d'ora in poi sempre indicati come *Editto* e come *Regolamento*. Quest'ultimo è articolato nei seguenti capitoli: I. *Delle Compagnie, e loro piede*; II. *Dell'Arruolamento, e reclutamento*; III. *Dell'Esercizio, Parate, e Marce*; IV. *Del Servizio Ordinario di Piazza*; V. *Del Grado, Autorità, e Servizio dei Capitani*; VI. *Dei Tenenti, loro grado, autorità, e servizio*; VII. *Dei Sotto Tenenti, loro Grado, Autorità, e Servizio*; VIII. *Dei Sergenti, loro Grado, e Servizio*; IX. *Degli Agenti delle Compagnie*; X. *Dei Caporali, loro Contegno, e Servizio*; XI. *Del Servizio dei Comuni e loro contegno, tanto in Guardia che fuori di essa*; XII. *Delle Riviste*; XIII. *Delle prerogative, Grazie, e Benefizi della Truppa Civica di Firenze*.

⁶¹ La nomina cadrà su Vincenzo degli Alberti; cfr. il *Protocollo degli Ordini dati da Sua Altezza Reale per la formazione delle quattro Compagnie Civiche di Firenze, dal dì 11 Aprile a tutto il 13 novembre 1780*, in ASF, *Segreteria di Guerra. Affari generali*, n. 545, ins. 1, e le istruzioni date ivi col n. 25.

⁶² Cfr. ASF, *Segreteria di Guerra. Affari generali*, 545 (anno 1780), nell'inserto *Per la Segreteria degli Affari militari*.

⁶³ Cfr. *Protocollo degli Ordini dati da Sua Altezza Reale* cit., n. 25: «6. Per aprire, e serrare le Porte S. Frediano, Pinti, La Croce, Prato, e le due Porticciolle d'Arno, che si chiudano costantemente dopo l'Angelus della sera, saranno incaricati i Guarda Posti delle suddette Porte, i quali a tale effetto dovranno pernottare nel Corpo di Guardia di Palazzo Vecchio sotto gli ordini del comandante di detta Guardia, con l'obbligo di riportare immediatamente le Chiavi di dette Porte a Palazzo Vecchio per essere custodite dall'Uffiziale della Guardia. 7. Per aprire poi, e serrare le altre tre Porte S. Gallo, Romana, e S. Niccolò nelle ore prescritte secondo le diverse stagioni dell'anno, dovranno nei cinque mesi, che restano aperte fino alla mezza notte, custodirsi le Chiavi di dette Porte nelle stanze dei Ministri della Gabella, all'effetto che per mezzo del Capo Posto possano aprirsi, e serrarsi per tutti quei casi per i quali finora si sono lasciate le chiavi appresso le due Porte. E negl'altri sette mesi dell'anno nei quali dette Porte restano aperte giorno, e notte, dovranno le Chiavi delle medesime tenersi nella Gran Guardia di Palazzo Vecchio».

⁶⁴ *Regolamento*, cap. V, punto V.

⁶⁵ Cfr. *Regolamento*, cap. XI.

⁶⁶ A firma «Alberti Comandante Regio» e datate 14 ottobre 1780: si trovano nell'inserto a titolo *Regolamento delle civiche*, in ASF, *Segreteria di Guerra. Affari generali*, n. 545.

⁶⁷ Cfr. l'inserto a titolo *Per la Segreteria degli Affari militari* in ASF, *Segreteria di Guerra. Affari generali*, n. 545.

⁶⁸ ASF, *Segreteria di Guerra. Affari generali*, 545.

⁶⁹ Ma si veda su questo punto il *Protocollo degli Ordini dati da Sua Altezza Reale* cit., n. 4, lettera del 9 maggio 1780 all'auditore fiscale. Sua Altezza Reale, volendo esimersi i volontari «[...] dal pagamento della fede, di cui a forma dell'editto degli 11 Aprile scorso devono munirsi, per dar sicurezza che non abbiano pregiudizi con la giustizia, ha fatto ordinare ai Capitani delle dette Compagnie che tutte le volte che essi abbiano raccolti